



COMMISSIONE
EUROPEA

Strasburgo, 7.6.2016
COM(2016) 378 final

2016/0176 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendano svolgere
lavori altamente specializzati**

{ SWD(2016) 193 final }

{ SWD(2016) 194 final }

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• **Motivi e obiettivi della proposta**

La presente proposta fa parte delle iniziative dell'UE intese a sviluppare una politica globale di gestione della migrazione, a norma dell'articolo 79 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), e in particolare una nuova politica sulla migrazione legale, e contribuisce alla strategia di crescita dell'UE, in linea con le priorità di Europa 2020¹. La direttiva del 2009 sulla Carta blu UE² mirava ad agevolare l'ammissione e la mobilità dei lavoratori di paesi terzi altamente qualificati e dei loro familiari, armonizzando le condizioni di ingresso e soggiorno in tutta l'UE e prevedendo un insieme di diritti. L'intento era rendere l'UE più competitiva nell'attrarre lavoratori altamente qualificati provenienti dal mondo intero, contribuire ad eliminare le carenze di manodopera e di competenze nel mercato del lavoro dell'Unione e rafforzare la competitività e la crescita economica dell'UE. Tuttavia, la direttiva del 2009 non è riuscita a conseguire gli obiettivi.

La direttiva sulla Carta blu attualmente in vigore ha mostrato carenze intrinseche, tra le quali condizioni di ammissione restrittive e agevolazioni assai limitate della mobilità all'interno dell'Unione; tali carenze, combinate ai numerosi e diversi insiemi di norme, condizioni e procedure d'ammissione parallele per la stessa categoria di lavoratori altamente specializzati che si applicano nei vari Stati membri, hanno appannato l'attrattiva e quindi limitato l'uso della Carta blu UE. Il risultato non è né efficiente, poiché la frammentarietà comporta un onere per i datori di lavoro e i singoli richiedenti, né efficace, come dimostrato dal numero complessivo assai modesto dei permessi per lavoratori altamente specializzati che sono stati emessi.

Per questo motivo, il presidente della Commissione Jean-Claude Juncker ha dichiarato l'intenzione di colmare le lacune della direttiva sulla Carta blu e di ampliarne in modo sostanziale l'impatto per attirare un maggior numero di lavoratori altamente specializzati nell'UE³. L'agenda europea sulla migrazione⁴ ha annunciato una revisione della Carta blu UE nel quadro della nuova politica sulla migrazione legale, per farne uno strumento più efficace nell'attrarre talenti in Europa. Nel programma di lavoro della Commissione per il 2016 si legge che “per rispondere alla sfida demografica e al fabbisogno del mercato del lavoro nell'Europa del futuro [la Commissione] presenterà un nuovo approccio in materia di migrazione legale, comprese le misure volte a migliorare la direttiva sulla Carta blu UE”. La presente proposta rappresenta l'esito del processo di revisione.

La comunicazione del 6 aprile 2016⁵ ha sottolineato che una gestione intelligente della migrazione richiede vie legali di accesso sostenibili, trasparenti e accessibili all'Europa. La Commissione ha ribadito l'intenzione di proporre modifiche alla direttiva sulla Carta blu UE per rafforzarla in quanto regime unico a livello dell'Unione per attirare cittadini di paesi terzi altamente specializzati. Nei dibattiti successivi il Parlamento europeo ha auspicato la

¹ Per una panoramica al riguardo, cfr. il sito web “[Europa 2020 in sintesi](#)”.

² Direttiva 2009/50/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati (GU L 155 del 18.6.2009, pag. 17).

³ [Political Guidelines Juncker](#); [Priorities for this Commission](#); [Mission letter Commissioner Avramopoulos](#).

⁴ [Comunicazione della Commissione del 13 maggio 2015 - Agenda europea sulla migrazione, COM\(2015\) 240 final.](#)

⁵ [Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio “Riformare il sistema europeo comune di asilo e potenziare le vie legali di accesso all'Europa” COM\(2016\) 197 final.](#)

creazione di nuove vie d'accesso legali per entrare in Europa e ha esortato la Commissione ad essere ambiziosa in merito. Nella relazione del 23 marzo 2016⁶, il Parlamento ha ricordato che la revisione della direttiva sulla Carta blu deve essere ambiziosa e mirata allo stesso tempo e cercare di eliminare le incoerenze esistenti, in particolare per quanto riguarda i regimi nazionali paralleli.

L'UE deve già far fronte a un contesto strutturale di carenze e squilibri tra domanda e offerta di competenze in determinati settori, che rischiano di limitare crescita, produttività e innovazione (per esempio nell'assistenza sanitaria, nell'informatica e nell'ingegneria), rallentando la continuità della ripresa economica in Europa e limitandone la competitività. Occorre maggiore impegno nell'attivare, formare e migliorare le competenze della forza lavoro disponibile per reagire a queste carenze, soprattutto in un periodo di disoccupazione diffusa ed elevata; tuttavia, è improbabile che misure in questo senso bastino a soddisfare pienamente il fabbisogno e, in ogni caso, ci vorrà tempo prima che possano incidere concretamente sul mercato del lavoro e la produttività. In futuro, i cambiamenti strutturali nelle economie dell'UE continueranno ad alzare la domanda di competenze professionali non immediatamente reperibili sul mercato del lavoro, creando ulteriori deficit di professionalità.

L'attuale regime dell'UE relativo all'immigrazione dei lavoratori altamente specializzati non è attrezzato per far fronte alle sfide attuali e future. In totale, l'afflusso di lavoratori altamente specializzati dai paesi terzi verso gli Stati membri partecipanti⁷, a norma sia della direttiva sulla Carta blu UE che dei regimi nazionali per lavoratori altamente specializzati, è stato pari a 23 419 persone nel 2012, 34 904 nel 2013 e 38 774 nel 2014⁸. Rispetto al fabbisogno previsto di lavoratori altamente specializzati in certi settori, questi numeri sono di gran lunga insufficienti per rimediare alle carenze di manodopera e di competenze nell'UE attuali e stimate. Inoltre, se da un lato i sondaggi sulle intenzioni dei potenziali migranti con un alto livello di istruzione indicano che l'Unione esercita un'attrattiva relativamente forte, l'UE, a differenza di altre economie sviluppate, non riesce a tradurre tutto ciò in un numero più elevato di lavoratori altamente specializzati, né a trattenere i giovani di talento che hanno ricevuto un'istruzione nell'UE. Dati alla mano, di tutti i migranti di paesi terzi che arrivano nei paesi OCSE, il 48% delle persone scarsamente istruite e il 31% delle persone altamente istruite scelgono una destinazione nell'UE⁹.

La presente proposta, che sostituisce la direttiva sulla Carta blu UE (2009/50/CE) in vigore, è volta ad aumentare la capacità dell'UE di attirare e trattenere cittadini di paesi terzi altamente specializzati, nonché a promuoverne la mobilità e la circolazione tra posti di lavoro in diversi Stati membri. L'obiettivo è potenziare la capacità dell'UE di rispondere in modo efficiente e rapido alle esigenze esistenti ed emergenti dei cittadini di paesi terzi altamente specializzati e ovviare alle carenze di competenze, affinché l'immigrazione economica contribuisca maggiormente a rafforzare la competitività dell'economia dell'Unione e a far fronte alle conseguenze dell'invecchiamento demografico.

⁶ [Relazione sulla situazione nel Mediterraneo e la necessità di un approccio globale dell'UE in materia di immigrazione, 23 marzo 2016, \(2015/2095\(INI\)\).](#)

⁷ Il Regno Unito, l'Irlanda e la Danimarca non partecipano alla direttiva sulla Carta blu UE, in linea con i rispettivi protocolli allegati ai trattati.

⁸ Statistiche Eurostat: I permessi nazionali per lavoratori altamente specializzati sono aumentati da 19 755 nel 2012 a 21 940 nel 2013 e a 24 922 nel 2014, mentre le Carte blu UE sono passate da 3 664 nel 2012 a 12 964 nel 2013 e a 13 852 nel 2014.

⁹ Senne, J.-N. e David, A., "Contesto generale e contributo della migrazione a scopi occupazionali in Europa", OCSE 2016, di prossima pubblicazione.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

L'agenda europea sulla migrazione ha confermato la necessità di usare la Carta blu UE per istituire un programma a livello dell'Unione che risulti attraente per i cittadini di paesi terzi altamente specializzati. Nella comunicazione del 6 aprile 2016 la Commissione ha specificato che tale obiettivo può essere raggiunto sviluppando un approccio comune armonizzato a livello di Unione, che comprenda condizioni di ammissione più flessibili con migliori procedure, e maggiori diritti, anche di mobilità all'interno dell'UE.

La presente iniziativa è complementare ad altri strumenti adottati nel settore della migrazione legale, in particolare alla direttiva sui trasferimenti intra-societari¹⁰, che facilita l'ingresso e la mobilità all'interno dell'Unione di dipendenti altamente qualificati (dirigenti, personale specializzato) assunti da società di paesi terzi e temporaneamente assegnati a filiali situate nell'UE; è inoltre complementare alla direttiva (UE) 2016/801, che disciplina l'accesso e i diritti di studenti e ricercatori, oltre, ad esempio, a quelli di tirocinanti e volontari nel quadro del servizio volontario europeo. La proposta integra e deroga alla direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, che stabilisce le condizioni del diritto al ricongiungimento familiare, e alla direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo. La proposta si spinge oltre le disposizioni delle suddette direttive, in quanto prevede condizioni più favorevoli per il ricongiungimento familiare e un accesso più agevole allo status di soggiornante di lungo periodo. Integra inoltre la direttiva 2011/95/UE ("direttiva qualifiche")¹¹ nella misura in cui l'ambito di applicazione della presente proposta è esteso ai beneficiari di protezione internazionale altamente specializzati: potranno infatti assumere un impiego in tutti gli Stati membri secondo le competenze e il grado d'istruzione e colmare carenze occupazionali in particolari regioni, il che consentirà loro di restare attivi sul mercato del lavoro anche qualora in cui non vi siano posti vacanti nel loro settore specifico nello Stato membro che ha accordato loro la protezione.

La presente proposta è coerente con il "piano d'azione sull'integrazione dei cittadini di paesi terzi"¹², creando un quadro comune che potrebbe aiutare gli Stati membri a sviluppare e rafforzare ulteriormente le rispettive politiche nazionali di integrazione dei cittadini di paesi terzi, compresi quelli altamente specializzati.

Alla presente proposta si applica il modello per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi istituito con regolamento (CE) n. 1030/2002.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

La proposta è intesa a offrire un regime interessante a livello di Unione per i lavoratori altamente specializzati, in linea con le politiche dell'UE volte a rafforzare e migliorare il mercato unico¹³. L'idea di attirare lavoratori altamente specializzati è coerente e complementare anche con le politiche dirette ad agevolare la mobilità dei cittadini

¹⁰ Direttiva 2014/66/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intra-societari (GU L 157 del 27.5.2014, pag. 1).

¹¹ Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (GU L 337 del 20.12.2011, pag. 9).

¹² [COM\(2016\)377 final](#).

¹³ Comunicazione del 28 ottobre 2015, "Migliorare il mercato unico", [COM\(2015\) 550 final](#).

dell'Unione all'interno dell'UE, sostenuta dal regolamento 492/2011¹⁴, dal regolamento 2016/589 ("EURES")¹⁵ e dall'imminente pacchetto sulla mobilità dei lavoratori per quanto riguarda il coordinamento della sicurezza sociale. La presente proposta integra le politiche che migliorano le competenze dei lavoratori dell'UE e il riconoscimento delle qualifiche, in una prospettiva di maggiore integrazione nel mercato del lavoro. Un bacino più ampio di talenti disponibili avvantaggia l'economia dell'Unione europea nel suo complesso e l'effetto di spostamento dei lavoratori dell'UE dovrebbe essere ridotto nel caso di lavoratori altamente specializzati. L'imminente nuova agenda per le competenze per l'Europa¹⁶ affronta l'ampia questione del riconoscimento delle qualifiche ed è quindi pertinente anche per l'ammissione dei lavoratori altamente specializzati nell'ambito della Carta blu UE, dal momento che queste persone incontrano spesso ostacoli e costi elevati nel cercare di ottenere il riconoscimento delle qualifiche conseguite nei paesi terzi riconosciuti. Tutte queste iniziative contribuiscono alla strategia dell'UE per la crescita, in linea con le priorità di Europa 2020.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

• Base giuridica

La proposta riguarda le condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi e le procedure di rilascio dei permessi necessari ai lavori altamente specializzati. Stabilisce inoltre a quali condizioni il cittadino di un paese terzo può soggiornare in un secondo Stato membro. Di conseguenza, la base giuridica appropriata è l'articolo 79, paragrafo 2, lettere a) e b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in combinato disposto con l'articolo 79, paragrafo 1, dello stesso trattato.

Ai sensi del protocollo n. 21 allegato ai trattati, il Regno Unito e l'Irlanda possono notificare al Consiglio, entro tre mesi dalla presentazione di una proposta o un'iniziativa ovvero in qualsiasi momento dopo l'adozione, che desiderano partecipare all'adozione ed applicazione di una delle misure proposte. Nessuno dei due Stati membri ha esercitato il diritto di partecipare alla direttiva sulla Carta blu UE. Ai sensi del protocollo n. 22 allegato ai trattati, la Danimarca non partecipa all'adozione delle misure basate sul suddetto articolo¹⁷.

L'ammissione di migranti economici è una competenza concorrente tra l'UE e i suoi Stati membri. In particolare, le misure proposte nel settore della migrazione legale non incidono "sul diritto degli Stati membri di determinare il volume di ingresso nel loro territorio dei cittadini di paesi terzi, provenienti da paesi terzi, allo scopo di cercarvi un lavoro dipendente o autonomo" (articolo 79, paragrafo 5, del TFUE).

• Sussidiarietà

La sfida di migliorare la capacità di attirare e trattenere talenti dai paesi esterni all'Unione è diventata più importante ed è comune a tutti gli Stati membri. Sebbene ciascuno di essi possa continuare a disciplinare autonomamente il proprio regime nazionale per i lavoratori altamente specializzati, ciò non aumenterebbe l'attrattiva dell'UE nel suo complesso.

¹⁴ Regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione (GU L 141 del 27.5.2011, pag. 1).

¹⁵ Regolamento (UE) 2016/589 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2016, relativo a una rete europea di servizi per l'impiego (EURES), all'accesso dei lavoratori ai servizi di mobilità e a una maggiore integrazione dei mercati del lavoro e che modifica i regolamenti (UE) n. 492/2011 e (UE) n. 1296/2013 (GU L 107 del 22.4.2016, pag. 1).

¹⁶ COM(2016)381 final.

¹⁷ Regno Unito, Irlanda e Danimarca non sono vincolati dalla direttiva 2009/50/CE.

Soprattutto se si confronta l'UE con altre principali destinazioni dotate di un approccio più uniforme, gli Stati membri da soli, in particolare quelli più piccoli, non sono adeguatamente attrezzati per partecipare alla competizione internazionale sui lavoratori altamente specializzati.

L'attuale frammentarietà, con il sussistere di norme nazionali divergenti e parallele negli Stati membri per la stessa categoria di cittadini di paesi terzi, non risponde a criteri né di efficacia né di efficienza e non serve a nessuno degli interessati: richiedenti e datori di lavoro devono destreggiarsi in un quadro normativo complesso che comporta costi e oneri amministrativi considerevoli, soprattutto per le PMI. Inoltre, sarebbe più semplice ed efficiente in termini di costi per le autorità degli Stati membri applicare un unico insieme di norme chiare e semplici per l'esame delle domande di soggiorno e di lavoro dei lavoratori altamente specializzati.

L'Unione europea, se interviene come attore unico al tavolo internazionale, può creare economie di scala e quindi competere meglio con altri importanti paesi di destinazione per accaparrarsi le limitate disponibilità dei lavoratori altamente specializzati. La presente proposta, prevedendo per i lavoratori altamente specializzati un regime unico, trasparente, flessibile e snello valido su tutta l'UE, intende accrescere l'attrattiva complessiva dell'Unione. Il messaggio ai lavoratori altamente specializzati è chiaro: l'UE li accoglie con procedure di ammissione semplici e rapide, combinate a condizioni di soggiorno vantaggiose per loro e per i loro familiari.

Inoltre, solo un intervento a livello di Unione può offrire ai lavoratori altamente specializzati la possibilità di circolare, lavorare e soggiornare in diversi Stati membri. La mobilità all'interno dell'UE permette di rispondere meglio alle richieste di manodopera altamente qualificata e di compensare le carenze in termini di competenze; i regimi nazionali, invece, per loro stessa natura non possono offrire la medesima facilità di spostamento da uno Stato membro all'altro in caso di carenza di manodopera o di opportunità di lavoro.

Anche con un regime più armonizzato a livello di UE e l'abolizione dei regimi nazionali paralleli, gli Stati membri conserveranno la competenza su determinati aspetti, ad esempio la prerogativa sancita dal trattato di determinare il volume di ingresso nel loro territorio dei cittadini di paesi terzi, provenienti da paesi terzi, allo scopo di cercarvi un lavoro. Gli Stati membri avranno inoltre la possibilità di introdurre valutazioni del mercato del lavoro in caso di perturbazioni gravi, quali un livello elevato di disoccupazione in una determinata professione o settore. Inoltre, gli Stati membri eserciteranno un controllo sul livello della soglia di retribuzione – anche se questa sarà più armonizzata grazie a limiti minimi e massimi, – che sarà calcolata sulla media nazionale degli stipendi, e sulle occupazioni in situazione di carenza alle quali si applicherà una soglia inferiore.

Alla luce di tutte queste considerazioni, la proposta è conforme al principio di sussidiarietà.

- **Proporzionalità**

La presente proposta riguarda le condizioni, le procedure e i diritti di ammissione dei lavoratori altamente specializzati provenienti da paesi terzi, ossia riguarda elementi di una politica comune dell'immigrazione ai sensi dell'articolo 79 del TFUE. Esistono già norme dell'UE per questo gruppo di cittadini di paesi terzi, parallele a quelle nazionali, ma è necessario modificarle per risolvere le difficoltà incontrate e conseguire pienamente gli obiettivi della direttiva; contenuto e forma dell'intervento dell'Unione devono comunque limitarsi a quanto necessario per il conseguimento di tali obiettivi.

La proposta offre un equilibrio tra, da un lato, il rafforzamento dei diritti, compresa la mobilità all'interno dell'UE, grazie ad un maggior livello di armonizzazione e, dall'altro, un regime più inclusivo con procedure di ammissione più semplici (anche con soglie salariali

minime, volte ad allargare il gruppo d'interesse) e un certo margine di flessibilità per gli Stati membri, in modo che possano adeguare il regime alle rispettive situazioni nazionali.

Gli oneri amministrativi in termini di modifiche della normativa nazionale e cooperazione aggiunta saranno modesti in quanto il regime della Carta blu UE esiste già e gli oneri sarebbero compensati dai benefici.

- **Scelta dell'atto giuridico**

Lo strumento prescelto è una nuova direttiva che abroghi e sostituisca l'attuale direttiva sulla Carta blu UE. Questa opzione lascia agli Stati membri un margine di flessibilità in termini di attuazione e applicazione. La direttiva è vincolante nel risultato, ma lascia agli Stati membri un margine di flessibilità quanto a forma e modalità di applicazione degli obiettivi da conseguire nel rispettivo ordinamento giuridico e contesto generale. Non sono stati adottati motivi per passare da una direttiva ad un regolamento direttamente applicabile.

Misure non vincolanti avrebbero un effetto troppo limitato, poiché potenziali lavoratori e società continuerebbero a essere sottoposti a una pletora di norme di ammissione diverse tra loro.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Nella prima relazione sull'attuazione della direttiva Carta blu UE¹⁸, presentata nel maggio 2014, la Commissione ha esaminato la conformità delle legislazioni nazionali alle disposizioni della direttiva. Ha concluso che le notevoli differenze tra Stati membri per quanto riguarda il numero di emissioni di Carte blu UE sono dovute alle scelte politiche degli Stati stessi, che applicano e promuovono la Carta blu in modi notevolmente diversi e, in alcuni casi, privilegiano i regimi nazionali paralleli. L'attuale direttiva sulla Carta blu UE fissa solo norme minime e lascia ampio margine di manovra agli Stati membri tramite varie disposizioni discrezionali e riferimenti alla legislazione nazionale. La relazione ha inoltre constatato una serie di lacune nel recepimento e, più specificamente, che gli Stati membri hanno trascurato gli obblighi di segnalazione a norma della direttiva. Questi problemi sono stati discussi con gli Stati membri attraverso la rete dei punti di contatto nazionali e nelle riunioni del gruppo di contatto.

Un'ulteriore valutazione effettuata dalla Commissione nel periodo 2015-2016 ha aggiornato ed ampliato la prima relazione. In conclusione, la Carta blu UE, nella forma attuale, non sfrutta appieno il suo potenziale per conferire valore aggiunto ai programmi nazionali concorrenti e complementari per i lavoratori altamente specializzati¹⁹.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Tra il 27 maggio e il 30 settembre 2015, si è proceduto ad una consultazione pubblica in linea sulla Carta blu UE e sulle politiche dell'UE in materia di migrazione della forza lavoro. In totale, sono pervenute 610 risposte al questionario e 15 contributi scritti da un'ampia gamma di operatori che rappresentano tutti i portatori d'interessi²⁰. I contributi sono pervenuti da

¹⁸ Comunicazione del 22 maggio 2014 concernente l'attuazione della direttiva 2009/50/CE, [COM\(2014\) 287 final](#).

¹⁹ Si veda l'allegato 5 della valutazione d'impatto.

²⁰ Contributi e i risultati sono [disponibili in linea](#).

cittadini dell'UE, organizzazioni e cittadini di paesi terzi (che soggiornano all'interno o all'esterno dell'UE) e datori di lavoro (società multinazionali e PMI), le rispettive associazioni, servizi per il lavoro pubblici e privati, organizzazioni sindacali, ministeri, autorità regionali e locali, operatori dei media, università, organizzazioni internazionali, organizzazioni o autorità dei paesi d'origine, parti sociali ed altri operatori della società civile. Si sono inoltre tenute varie riunioni bilaterali e di gruppo con importanti Stati membri, rappresentanti delle imprese, operatori del settore, parti sociali e organizzazioni internazionali (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici – OCSE, Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati – UNHCR, Organizzazione internazionale per le migrazioni – OIM). Il 3 dicembre 2015 è stato organizzato un seminario specifico con le parti sociali nazionali in collaborazione con l'Osservatorio del mercato del lavoro (OML) e il gruppo di studio permanente Immigrazione e integrazione (IMI) del Comitato economico e sociale europeo. Un contraente esterno ha condotto diverse consultazioni supplementari di portatori di interessi con una serie di autorità nazionali, organizzazioni dei datori di lavoro, organizzazioni sindacali e organizzazioni dei paesi d'origine.

Si è tenuto conto dei risultati lungo l'intero processo di riesame, come mostra la valutazione d'impatto.

- **Assunzione e uso di perizie**

La Commissione ha istituito un gruppo di esperti sulla migrazione economica (EGEM)²¹ per sostenere lo sviluppo della politica nel settore. Durante la prima riunione, tenutasi il 25 marzo 2015, gli esperti hanno discusso sul modo di “gestire meglio la migrazione di manodopera a livello dell'UE”, e il principale argomento è stato la revisione della Carta blu UE. Il tema della seconda riunione, il 7 dicembre 2015, sono state le “opzioni di revisione della Carta blu”²².

Inoltre, il 13 novembre 2015, si è tenuta una riunione del gruppo di esperti REM sui migranti specializzati – sottogruppo della rete europea sulle migrazioni – insieme a esperti degli Stati membri su questioni tecniche riguardanti la Carta blu UE, i regimi nazionali paralleli per lavoratori altamente specializzati e l'interazione tra i due sistemi.

- **Valutazione d'impatto**

Nell'elaborare la presente proposta si è esaminata un'ampia gamma di opzioni, alcune delle quali – abrogazione della direttiva sulla Carta blu UE, introduzione di un sistema di manifestazione d'interesse basato su punti, estensione dell'ambito di applicazione a prestatori di servizi internazionali – sono state escluse nella prima fase di valutazione.

Alternative considerate

Tra le opzioni selezionate per un esame approfondito figurano:

0) Scenario di base

²¹ Registro dei gruppi di esperti della Commissione: [E03253](#).

²² Composizione, verbali delle riunioni e contributi scritti dai partecipanti sono disponibili al seguente indirizzo: <http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail&groupDetailID=3253>

L'attuale Carta blu UE continuerebbe ad applicarsi senza modifiche legislative. Proseguirebbero le attività di monitoraggio e applicazione dell'attuale normativa, nonché le attività intese a migliorare il riconoscimento transnazionale delle qualifiche ottenute all'estero, fra Stati membri o in cooperazione con i paesi terzi tramite scambi di buone prassi e ulteriori orientamenti alle autorità nazionali.

1) Estensione dell'ambito di applicazione per renderlo accessibile a un gruppo molto più ampio di lavoratori, anche (alcuni) mediamente specializzati

La Carta blu UE sarebbe disponibile anche per alcuni lavoratori mediamente specializzati, in quanto retribuzione e qualifiche sarebbero fissate come condizioni alternative, non cumulative. I diritti non sarebbero rafforzati in modo significativo rispetto al livello attuale.

2) Modifica delle condizioni di ammissione e dei diritti senza estendere l'ambito di applicazione oltre i lavoratori altamente specializzati

Questa opzione presenta tre subopzioni secondo il gruppo di destinatari (più ampio/più selettivo) e resta nell'ambito e nel quadro di riferimento della direttiva attuale, ma con agevolazioni comuni a tutte le subopzioni per quanto riguarda condizioni, procedure e diritti.

- 2 a) Rendere la Carta blu UE accessibile ad un gruppo più ampio di lavoratori altamente specializzati

Questa subopzione estende la gamma dei lavoratori altamente specializzati che possono fruire della Carta blu UE, agevola l'ammissione e rafforza i diritti di soggiorno e di mobilità. Gli Stati membri mantengono un margine di manovra limitato per gli adeguamenti nazionali del regime, ma i regimi nazionali paralleli sono aboliti.

- 2 b) Rendere la Carta blu UE lo strumento per attirare un gruppo selezionato costituito dai lavoratori dotati delle qualifiche migliori

Questa subopzione fa della Carta blu UE uno strumento selettivo per personale con qualifiche eccezionali. I lavoratori ammissibili fruiscono di un'ammissione rapida e semplice e di ampi diritti. I regimi nazionali paralleli restano autorizzati.

- 2 c) Creare una Carta blu a due livelli destinata ai diversi livelli di qualifica dei lavoratori altamente specializzati

Combinando le subopzioni precedenti si ottiene una Carta blu UE a due livelli destinata a diverse categorie di lavoratori altamente specializzati: il primo livello per un ampio gruppo di lavoratori altamente specializzati e il secondo livello, più selettivo, con accesso più rapido al soggiorno di lunga durata e più agevole mobilità all'interno dell'UE. I regimi nazionali paralleli sono aboliti.

3) Un modello unificato di Carta blu a livello dell'UE

Questo pacchetto introduce una serie di norme dell'Unione sulla Carta blu applicabili in tutti gli Stati membri. Agli Stati membri non è lasciato alcun margine per adeguare le condizioni o altre disposizioni della Carta blu UE alle specificità dei mercati del lavoro nazionali. La Carta blu UE rilasciata da uno Stato membro è riconosciuta per reciprocità da tutti gli Stati membri e assicura una mobilità illimitata all'interno dell'UE. I regimi nazionali paralleli sono aboliti.

Opzioni legislative orizzontali/parallele

Sono state esaminate anche varie opzioni legislative orizzontali e una non legislativa, che possono essere autonome, in aggiunta allo scenario di base, oppure combinarsi con gli altri pacchetti legislativi:

a) interventi non legislativi intesi ad aumentare l'efficacia della Carta blu UE

Rafforzano l'attuazione della Carta blu UE, la cooperazione pratica tra Stati membri e la promozione del marchio attraverso la condivisione di informazioni, attività promozionali e pubblicitarie. L'opzione comprende misure pratiche per facilitare il ricorso al regime della Carta blu UE migliorando il riconoscimento delle qualifiche conseguite all'estero nonché le competenze e l'incontro fra domanda e offerta.

b) intervento legislativo volto a estendere la Carta blu UE a imprenditori innovativi

Allarga l'ambito di applicazione della Carta blu UE, che passa dai lavoratori *dipendenti* altamente specializzati a imprenditori innovativi (ossia lavoratori *autonomi*); per questo gruppo si crea una serie separata di condizioni di ammissione (anche eventualmente per quanto riguarda la mobilità all'interno dell'UE) nell'ambito della direttiva.

c) intervento legislativo volto a estendere la Carta blu UE ai lavoratori altamente specializzati beneficiari di protezione internazionale e ai richiedenti asilo

Apri l'accesso alla Carta blu UE ad altre categorie di migranti che presentano domanda per ottenere lo status di beneficiario di protezione internazionale o lo hanno ottenuto. Si distinguono qui due sottocategorie e subopzioni: i) sono inclusi solo i beneficiari di protezione internazionale (rifugiati, persone beneficiarie della protezione sussidiaria); ii) sono inclusi anche i richiedenti asilo.

Opzione prescelta

Valutati i vari livelli d'impatto, l'efficacia e l'efficienza delle opzioni selezionate e la relativa realizzabilità, l'opzione prescelta è la 2 a), in combinazione con le opzioni orizzontali a) (interventi non legislativi) e c), subopzione i) (sono inclusi nell'ambito di applicazione solo i beneficiari di protezione internazionale). L'opzione prescelta comprende pertanto i seguenti elementi principali: modificare le condizioni di ammissione e rendere la Carta blu UE accessibile ad un gruppo più ampio di lavoratori altamente specializzati; migliorare i diritti associati alla Carta blu UE, compresa la mobilità all'interno dell'UE; non estendere l'ambito di applicazione al di là dei lavoratori altamente specializzati. Inoltre i regimi nazionali per i cittadini di paesi terzi che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva non sono più autorizzati. Le misure legislative sono integrate da interventi non legislativi e, potenzialmente, da disposizioni volte a rendere la Carta blu UE accessibile ai lavoratori altamente specializzati beneficiari di protezione internazionale.

A medio termine, l'opzione prescelta si colloca a metà tra, da un lato, un elevato livello di inclusività, una cospicua flessibilità accordata agli Stati membri per adeguare la situazione nazionale, e un forte potenziale di sostituibilità dei regimi nazionali paralleli; dall'altro, un ulteriore snellimento delle procedure, un livello più elevato di diritti, ulteriori agevolazioni della mobilità all'interno dell'UE e un elevato livello di armonizzazione. Di conseguenza, l'opzione prescelta rappresenta una combinazione equilibrata tra (elevata) efficacia ed efficienza, e ricadute economiche e sociali positive. Gli effetti positivi sono sfruttati al massimo se combinati con interventi non legislativi come la promozione attiva del regime e una migliore corrispondenza tra datori di lavoro e potenziali migranti.

Si calcola che tale opzione permetterebbe di ottenere un numero di permessi aggiuntivi per lavoratori altamente specializzati compreso tra un minimo di 32 484 e un massimo di 137 690 (all'anno, dato aggregato di tutti gli Stati membri partecipanti, con variazioni in funzione delle soglie di retribuzione fissate dai singoli Stati membri). Ne risulterebbe un impatto economico positivo annuale stimato tra 1,4 e 6,2 miliardi di EUR supplementari provenienti dai lavoratori altamente specializzati che entrano nell'UE e vi esercitano un'attività lavorativa. Nell'insieme, l'ammissione di un numero più elevato di lavoratori altamente specializzati e l'aumento della capacità potenziale di trattenere giovani talenti formati nell'UE creerà un ampio bacino di lavoratori altamente specializzati cui i datori di lavoro potranno attingere per sopperire alle carenze, con ripercussioni positive sulla crescita e la competitività dell'UE. Associata a maggiori possibilità di mobilità professionale tra un lavoro e l'altro e la mobilità all'interno dell'UE, l'opzione facilita e riduce il costo delle assunzioni per le PMI e permette loro di colmare le carenze di manodopera e stimolare le prospettive di crescita. Le ripercussioni sono positive anche sulla capacità delle imprese di svolgere attività di ricerca e sviluppo, aumentando il potenziale generale dell'UE nell'innovazione, la ricerca e lo spirito imprenditoriale. L'elevata efficacia ed efficienza di questa opzione consente inoltre di ridurre l'onere amministrativo dovuto alla sua applicazione.

Anche sul versante sociale l'impatto è positivo, poiché i cittadini dell'UE traggono beneficio dalla crescita economica generale risultante dall'eliminazione delle carenze di manodopera e di competenze, il che può indirettamente contribuire a potenziare l'economia basata sulla conoscenza e la creazione di posti di lavoro nell'UE. Dato che il regime è destinato ai lavoratori altamente specializzati, è basato sulla domanda e su criteri di selezione equi, e dispone di adeguate salvaguardie, il potenziale effetto di spostamento per i lavoratori dell'UE dovrebbe essere limitato. I titolari della Carta blu fruirebbero degli effetti positivi in termini di diritti più solidi di ricongiungimento familiare, di uno status a lungo termine e della mobilità all'interno dell'UE. Ulteriori ricadute sociali positive sono previste per l'inclusione dei beneficiari di protezione internazionale, in quanto grazie alla Carta blu UE i beneficiari altamente specializzati acquisterebbero visibilità presso i datori di lavoro nello Stato membro ospitante e sarebbero in grado di accedere ai mercati del lavoro anche in Stati membri diversi da quello che ha accordato loro protezione: potrebbero quindi partecipare più facilmente al mercato del lavoro, il che favorirebbe la loro integrazione e capacità di provvedere al proprio sostentamento.

Parere del comitato per il controllo normativo

Il 5 febbraio 2016 la valutazione d'impatto è stata sottoposta al comitato per il controllo normativo e il 2 marzo 2016 si è tenuta una riunione; il comitato ha emesso un primo parere (negativo) il 4 marzo 2016; la valutazione d'impatto è stata presentata nuovamente il 14 marzo e un secondo parere (positivo) è stato pubblicato il 18 marzo 2016. Si elencano qui di seguito i principali aspetti che secondo il comitato per il controllo normativo richiedevano migliorie, illustrando il modo in cui tali aspetti sono stati affrontati.

a) Specificare i problemi da affrontare e la dimensione europea

La relazione sulla valutazione d'impatto è stata rafforzata nell'analisi delle attuali e future carenze di manodopera in tutta l'UE e delle modalità per farvi fronte grazie alla Carta blu UE riveduta, in particolare grazie alla più ampia mobilità all'interno dell'UE dei lavoratori altamente specializzati provenienti da paesi terzi. Si è precisata l'interazione tra la mobilità all'interno dell'UE dei cittadini dell'Unione e quella dei lavoratori altamente specializzati, e in che misura entrambi contribuiscano a colmare le carenze di competenze e di manodopera. Sono stati aggiunti dati e analisi supplementari per dimostrare in modo più accurato la

necessità di un intervento dell'UE per attirare lavoratori altamente specializzati provenienti da paesi terzi e il valore aggiunto dell'Unione rispetto ai regimi nazionali. È stata approfondita la valutazione dell'interazione tra la revisione della Carta blu UE e altre categorie di migranti, ad esempio i beneficiari di protezione internazionale/richiedenti asilo, i prestatori di servizi e gli imprenditori, nonché la necessità di una loro eventuale inclusione nell'ambito di applicazione della Carta stessa.

b) Specificare obiettivi e opzioni

Gli obiettivi generali e specifici sono stati riveduti per allinearli maggiormente alla definizione del problema e alle opzioni proposte. È stata illustrata la logica su cui si basa l'opzione dei pacchetti, semplificandone l'impostazione. Sono stati rafforzati i motivi per scartare fin dall'inizio alcune opzioni e sono state migliorate la valutazione e la selezione delle opzioni.

c) Concentrare l'analisi d'impatto sui principali aspetti del mercato del lavoro

La presentazione dell'analisi d'impatto è stata semplificata, resa di più facile lettura e concentrata soprattutto sugli aspetti del mercato del lavoro e sull'economia. Laddove possibile è stato individuato l'impatto per ciascuno Stato membro. Sono state evidenziate meglio le differenze tra le varie opzioni e lo scenario di base. Se da un lato i dati quantitativi restano limitati, dall'altro sono stati analizzati i costi e i guadagni dei portatori d'interessi sul versante amministrativo. L'opzione prescelta, consistente in un pacchetto di opzioni più alcuni elementi orizzontali, è stata selezionata in seguito all'eliminazione graduale delle altre opzioni in base a criteri chiari e obiettivi.

• **Diritti fondamentali**

L'iniziativa è pienamente in linea con la Carta dei diritti fondamentali e rafforza alcuni dei diritti in essa sanciti: in particolare contribuisce a conseguire il diritto al rispetto della vita privata e familiare (articolo 7), grazie alla semplificazione delle disposizioni relative al ricongiungimento familiare per i lavoratori altamente specializzati, e il diritto di lavorare e di esercitare una professione liberamente scelta o accettata (articolo 15, paragrafo 1); è inoltre coerente con i diritti relativi alle condizioni di lavoro (articolo 15, paragrafo 3) e con i diritti dei lavoratori (articoli da 27 a 36) in quanto sostiene il diritto alla parità di trattamento per i lavoratori altamente specializzati per quanto riguarda le condizioni di lavoro, l'accesso alla sicurezza sociale, all'istruzione, alla formazione professionale, a beni e servizi. Infine, è compatibile con l'articolo 47 (diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale) poiché sono mantenute le attuali disposizioni della Carta blu UE sul diritto di presentare ricorso in caso di rifiuto di una domanda, nonché di ricevere notifica dei motivi.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

5. ALTRI ELEMENTI

• **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

La Commissione verificherà la correttezza e l'efficacia del recepimento nel diritto nazionale di tutti gli Stati membri partecipanti; durante la fase di attuazione organizzerà riunioni periodiche del comitato di contatto con tutti gli Stati membri; tre anni dopo il termine di recepimento, e successivamente ogni tre anni, la Commissione presenterà al Parlamento

europeo e al Consiglio una relazione in cui valuterà l'attuazione, il funzionamento e l'impatto della Carta blu UE.

L'applicazione della direttiva sulla Carta blu UE sarà monitorata a fronte degli obiettivi principali, e con una serie di indicatori pertinenti e misurabili basati su fonti facilmente accessibili, accettate e attendibili di dati. Nella direttiva riveduta è resa obbligatoria la comunicazione di più tipi di informazioni per migliorarne la tempestività e affidabilità, oltre ad aumentarne l'importanza per il monitoraggio e la valutazione della politica di migrazione altamente qualificata. È altresì migliorato lo scambio d'informazioni sulla Carta blu UE attraverso i punti di contatto nazionali.

- **Documenti esplicativi**

La direttiva proposta incide ampiamente sull'ambito di applicazione soggettivo dei lavoratori altamente specializzati provenienti da paesi terzi e comporta più obblighi giuridici rispetto alla vigente direttiva 2009/50/CE. Alla luce di quanto sopra e del fatto che la proposta riguarda anche una serie di categorie non ancora disciplinate da norme vincolanti nel quadro giuridico vigente, saranno necessari documenti esplicativi a corredo della notifica delle misure di recepimento, tra cui una tavola di concordanza fra le disposizioni nazionali e la direttiva, in modo che le misure introdotte dagli Stati membri nella legislazione vigente ai fini del recepimento siano chiaramente identificabili.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto

Obiettivo della proposta è definire le condizioni d'ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi – provenienti da paesi terzi o già legalmente soggiornanti nell'UE con altro status – che chiedono di soggiornare nell'UE per esercitarvi un lavoro altamente specializzato, e dei loro familiari, e definirne i diritti. La proposta determina altresì a quali condizioni i cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente in uno Stato membro ai sensi della presente proposta possono circolare e soggiornare con i loro familiari in altri Stati membri. Questa disposizione è sostanzialmente simile a quella della direttiva 2009/50/CE, adattata per tener conto del fatto che la Carta blu diventerà l'unico mezzo di ammissione dei cittadini di paesi terzi altamente specializzati.

Articolo 2 – Definizioni

L'articolo contiene le definizioni usate nella proposta, che sono in larga misura comuni ad altre direttive sulla migrazione legale in vigore. È definito il “lavoro altamente specializzato”, che sostituisce il “lavoro altamente qualificato” nella direttiva attualmente in vigore: si riferisce al lavoro retribuito, conformemente al diritto e alla prassi nazionale, di una persona che possiede le competenze necessarie suffragate da “qualifiche professionali superiori”; queste ultime possono essere attestate da “titoli d'istruzione superiore” (vale a dire il completamento dell'istruzione superiore post-secondaria o di un ciclo d'istruzione terziaria equivalente, corrispondente almeno al livello 6 dell'ISCED²³ 2011 o al livello 6 del quadro europeo delle qualifiche) o da “competenze professionali superiori” (competenze attestate da almeno tre anni di esperienza professionale di livello paragonabile ai titoli d'istruzione

²³

International Standard Classification of Education - Classificazione internazionale tipo dell'istruzione (UNESCO).

superiore, pertinenti alla professione o al lavoro da svolgere). Il livello delle competenze necessarie è rimasto invariato, ma diventa obbligatorio per gli Stati membri riconoscere l'esperienza professionale maturata in alternativa ai titoli di studio. Inoltre, lo specifico riferimento ai livelli dell'ISCED e del quadro europeo delle qualifiche è nuovo, inserito per maggior chiarezza.

Tra le novità rispetto alla direttiva 2009/50/CE, la definizione di “attività professionale” precisa le attività che possono essere eseguite dal titolare di una Carta blu UE nel contesto delle disposizioni specifiche sugli spostamenti di breve durata verso altri Stati membri (cfr. articolo 19).

Articolo 3 – Ambito di applicazione

La proposta, analogamente alla direttiva 2009/50/CE, non si applica ai cittadini dell'UE, né ai cittadini di paesi terzi che sono soggiornanti di lungo periodo UE e che desiderano trasferirsi in un altro Stato membro, né ai lavoratori stagionali, né ai lavoratori distaccati. Poiché si possono verificare sovrapposizioni negli ambiti di applicazione tra la direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁴ e il presente strumento, l'articolo 3 esclude espressamente dall'ambito di applicazione della direttiva i cittadini di paesi terzi che chiedono di soggiornare in uno Stato membro in qualità di ricercatori ai sensi della suddetta direttiva per svolgere un progetto di ricerca. Tuttavia, una volta ammessi a norma della direttiva (UE) 2016/801, i ricercatori che soggiornano legalmente possono richiedere una Carta blu UE a norma della presente direttiva per fini diversi da quelli indicati nella direttiva (UE) 2016/801.

Diversamente dalla direttiva 2009/50/CE, la proposta prevede che tutti i familiari di paesi terzi dei cittadini dell'UE abbiano accesso alla Carta blu UE affinché possano accettare posti di lavoro altamente specializzati e viaggiare per fini professionali in diversi Stati membri anche quando non sono accompagnati dal cittadino dell'UE. I lavoratori altamente specializzati che sono cittadini di paesi terzi e familiari di cittadini dell'UE hanno le stesse esigenze professionali di mobilità all'interno dell'UE a breve e a lungo termine degli altri cittadini di paesi terzi altamente specializzati, e non dovrebbe essere negata loro la possibilità di richiedere la Carta blu UE di cui avrebbero beneficiato nel loro paese di origine semplicemente perché sono residenti legalmente nell'Unione in quanto familiari di cittadini dell'UE.

La direttiva proposta continua a non applicarsi a coloro che chiedono protezione internazionale e sono in attesa di una decisione sul loro status né a coloro che beneficiano di protezione temporanea o che soggiornano in uno Stato membro a titolo rigorosamente temporaneo; si applica invece, ed è una novità, ai beneficiari della protezione internazionale ai sensi della direttiva 2011/95/UE (“direttiva qualifiche”), i quali potranno richiedere la Carta blu UE come qualsiasi altro cittadino di un paese terzo, mantenendo tutti i diritti di cui godono come beneficiari di protezione (vedi anche le osservazioni sugli articoli 15 e 16). Anche i cittadini di paesi terzi che devono essere reinsediati negli Stati membri nell'ambito di futuri regimi UE, ai quali saranno concessi diritti analoghi a quelli indicati nella direttiva qualifiche, devono poter accedere alla Carta blu UE. I beneficiari di protezione internazionale altamente specializzati possono quindi essere più facilmente avvicinati dai datori di lavoro e accettare posti di lavoro più mirati in funzione dei loro studi e competenze al fine di colmare le carenze occupazionali in settori e attività di qualsiasi Stato membro; in questo modo

²⁴ Direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi, e collocamento alla pari (GU L 132 del 21.5.2016, pag. 21).

possono partecipare attivamente al mercato del lavoro, integrandosi e provvedendo più agevolmente al proprio sostentamento. Inoltre, le loro competenze non sono sprecate se non vi sono posti vacanti nel loro settore specifico nello Stato membro che ha concesso loro protezione, in un'ottica di distribuzione più efficiente sul mercato del lavoro. Nell'imminente revisione della direttiva qualifiche saranno introdotti i necessari riferimenti e modifiche a fini di coerenza.

È inserita anche una disposizione diretta a salvaguardare gli accordi internazionali conclusi dall'Unione e/o dai suoi Stati membri per garantire assunzioni etiche, ossia tutelare i settori che risentono di carenza di personale nei paesi in via di sviluppo.

A differenza della direttiva 2009/50/CE, la nuova proposta non consente agli Stati membri di disporre di regimi nazionali paralleli per il medesimo gruppo di lavoratori altamente specializzati. Affinché la Carta blu UE si traduca in un vero e proprio regime dell'Unione, gli Stati membri sono tenuti a rilasciare una Carta blu UE anziché un permesso nazionale per lavori altamente specializzati alle persone che rientrano nel suo ambito di applicazione. Gli Stati membri possono rilasciare permessi nazionali solo ai cittadini di paesi terzi che non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva, entro i limiti stabiliti in altri atti legislativi dell'UE sulla migrazione legale.

Articolo 4 – Disposizioni più favorevoli

La proposta armonizza le condizioni e procedure di ammissione dei cittadini di paesi terzi che rientrano nel suo ambito di applicazione, e dei loro familiari, nonché la loro successiva mobilità verso altri Stati membri.

Gli Stati membri sono tuttavia autorizzati a concedere condizioni più favorevoli per quanto riguarda i diritti, in particolare in relazione alla parità di trattamento (articolo 15) e ai diritti dei familiari (articolo 16). Gli Stati membri possono trattare in modo più favorevole le situazioni di disoccupazione temporanea (articolo 14) ed autorizzare assenze dal territorio una volta acquisito lo status di soggiornante di lungo periodo (articolo 17, paragrafo 5). Inoltre, gli Stati membri possono introdurre disposizioni più favorevoli in relazione alle garanzie procedurali (articolo 10).

CAPO II – CONDIZIONI DI AMMISSIONE

Articolo 5 Criteri di ammissione

L'articolo 5 stabilisce le condizioni che il richiedente deve soddisfare per essere ammesso quale titolare della Carta blu UE. Oltre a condizioni generali analoghe a quelle previste dalla direttiva 2009/50/CE e dalle altre disposizioni dell'acquis vigente in materia di migrazione legale (ovvero il possesso di un documento di viaggio valido e di un'assicurazione sanitaria e il fatto di non essere considerato una minaccia per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sanità pubblica), le condizioni specifiche comprendono:

- *paragrafo 1, lettera a)*: un contratto di lavoro o un'offerta vincolante di lavoro avente durata di almeno sei mesi nello Stato membro interessato, poiché l'ammissione è basata sulla domanda. La durata del contratto necessaria è ridotta da 12 a 6 mesi rispetto alla direttiva in vigore. Tale condizione intende garantire una certa continuità per quanto riguarda il soggiorno e il lavoro, e anche un certo grado di flessibilità, in linea con le esigenze del mercato del lavoro e le prassi degli Stati membri. Tuttavia, attualmente una percentuale cospicua dei permessi di soggiorno nazionali per lavoratori altamente specializzati è rilasciata per un periodo di validità inferiore a dodici mesi e i datori di lavoro tendono a proporre un primo

contratto di prova, di durata più breve, per accertarsi che il lavoratore sia adatto al posto in questione, al termine del quale può essere concessa una proroga se il periodo di prova è stato completato con successo.

- *paragrafo 1, lettera b)*: per le professioni regolamentate, analogamente alla direttiva 2009/50/CE, il richiedente deve soddisfare i requisiti stabiliti dalla legislazione nazionale per l'esercizio della professione regolamentata in questione da parte dei cittadini dell'Unione.

- *paragrafo 1 lettera c)*, e *paragrafo 6*: per le professioni non regolamentate, il richiedente deve dimostrare di avere le qualifiche professionali superiori necessarie, vale a dire titoli d'istruzione superiore o competenze professionali superiori; gli Stati membri facilitano la convalida e il riconoscimento dei documenti che attestino il possesso delle qualifiche professionali superiori pertinenti. Le modifiche rispetto alla direttiva 2009/50/CE sono illustrate all'articolo 2.

- *paragrafo 2*: La retribuzione specificata nel contratto di lavoro dev'essere almeno pari ad una determinata soglia, che gli Stati membri fissano in una forbice situata tra un minimo di 1,0 e un massimo di 1,4 volte la retribuzione media annuale lorda nello Stato membro interessato. La soglia è inferiore a quella fissata dalla direttiva 2009/50/CE (minimo 1,5 volte il salario medio annuale lordo nello Stato membro interessato, senza limite massimo), aumentando così in misura significativa l'inclusività del regime della Carta blu UE, in quanto comprende un numero molto maggiore di potenziali lavoratori altamente specializzati²⁵. La forbice fissa aumenta l'effetto di armonizzazione, pur lasciando agli Stati membri un certo margine di flessibilità per determinare la soglia in funzione della particolare situazione del mercato del lavoro, dei livelli di reddito medio e delle disparità nella distribuzione del reddito. Per aumentare la trasparenza e l'armonizzazione è reso obbligatorio l'uso dei dati Eurostat (conti nazionali) come valore di riferimento per il calcolo della soglia di retribuzione.

- *paragrafi 4 e 5*: Si introduce una soglia di retribuzione obbligatoria (80 per cento della soglia generale) per professioni caratterizzate da carenza di manodopera, stabilite dagli Stati membri e appartenenti ai gruppi principali ISCO 1 e 2²⁶, e per i giovani laureati. Nella direttiva 2009/50/CE, vi è solo una soglia di retribuzione minima facoltativa per le professioni carenti di manodopera, e situata al livello minimo di 1,2 volte la retribuzione media. La deroga per i neolaureati, non prevista nella direttiva 2009/50/CE, agevola l'accesso alla Carta blu UE per i giovani professionisti che presumibilmente non dispongono dell'esperienza professionale necessaria per ambire a retribuzioni elevate²⁷. L'agevolazione è in linea con le recenti modifiche della normativa UE sugli studenti (direttiva (UE) 2016/801), grazie alle quali i laureati sono autorizzati a cercare un lavoro nello Stato membro ospitante per almeno nove mesi.

Articoli 6 e 7 – Motivi di rifiuto, revoca o mancato rinnovo della Carta blu UE

Le disposizioni stabiliscono i motivi obbligatori e facoltativi di rifiuto, revoca e mancato rinnovo, grossomodo simili ai motivi previsti dalla direttiva 2014/66/UE in relazione ai

²⁵ Per un'analisi dell'impatto e dell'"inclusività" delle diverse soglie di retribuzione, si vedano gli allegati 7 e 14 della valutazione d'impatto che accompagna la presente proposta, SWD(2016)193.

²⁶ ISCO (International Standard Classification of Occupations, Classificazione internazionale tipo delle professioni); i gruppi principali 1 e 2 comprendono rispettivamente i dirigenti e professionisti. <http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/isco/intro.htm>.

²⁷ Si veda l'allegato 7 della valutazione d'impatto che accompagna la proposta, SWD(2016)193.

lavoratori trasferiti all'interno della società, con alcune disposizioni in più rispetto alla direttiva 2009/50/CE.

Per quanto riguarda la possibilità di procedere ad un esame della situazione del mercato del lavoro, che è un diritto illimitato per gli Stati membri a norma della direttiva 2009/50/CE, nella proposta è prevista solo se il mercato del lavoro di uno Stato membro subisce perturbazioni gravi, ad esempio un elevato livello di disoccupazione in una determinata professione o in un determinato settore in una certa regione del territorio. Lo Stato membro che intende effettuare un esame del mercato del lavoro invia una notifica motivata alla Commissione e ne informa i richiedenti e i datori di lavoro. Le parti sociali possono essere coinvolte dagli Stati membri nella valutazione delle circostanze relative al mercato del lavoro.

Capo III – Carta blu UE e procedura

Articoli 8, 9, 10 e 11 – Carta blu UE, domande di ammissione, garanzie procedurali e tasse

I richiedenti nei confronti dei quali lo Stato membro interessato ha preso una decisione positiva ottengono un permesso di soggiorno denominato Carta blu UE, che specifica le condizioni alle quali sono autorizzati a lavorare. Il periodo normale di validità della Carta blu UE è di almeno 24 mesi. Solo se il contratto di lavoro copre un periodo più breve, la Carta blu UE dovrebbe essere valida almeno per la durata del contratto di lavoro più tre mesi. Tuttavia, in caso di rinnovo della Carta blu UE, il periodo di validità dovrebbe essere comunque di almeno 24 mesi. Secondo la direttiva 2009/50/CE, gli Stati membri possono scegliere il periodo normale di validità, ossia tra 1 e 4 anni o la durata del contratto più tre mesi, e la disposizione si applica indistintamente ai primi permessi e al rinnovo.

Le domande di Carta blu UE possono essere presentate all'esterno o all'interno del territorio dello Stato membro, in quest'ultimo caso a condizione che il richiedente sia legalmente presente nel territorio dello Stato membro, per qualsiasi motivo (tenendo presente, tuttavia, le categorie escluse dall'ambito di applicazione di cui all'articolo 3, paragrafo 2). Questa disposizione è più generosa rispetto alla direttiva 2009/50/CE, che prevede solo la possibilità per gli Stati membri di consentire a tutti i cittadini di paesi terzi che vi soggiornano regolarmente di presentare domanda sul loro territorio.

Gli Stati membri comunicano al richiedente la decisione in merito al più tardi entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, ossia più rapidamente rispetto ai 90 giorni previsti nella direttiva 2009/50/CE.

Gli Stati membri possono decidere di imporre tasse per il trattamento delle domande, che tuttavia non dovrebbero essere sproporzionate o eccessive. Si tratta di una disposizione nuova, ispirata alla direttiva 2014/66/UE sui trasferimenti intra-societari.

Articolo 12 – Datori di lavoro riconosciuti

Si è introdotto un sistema facoltativo di “datori di lavoro riconosciuti” che non era previsto nella direttiva 2009/50/CE. La procedura di riconoscimento è disciplinata a livello nazionale, ma deve essere trasparente e non comportare oneri amministrativi e costi sproporzionati o eccessivi per i datori di lavoro. Quando un datore di lavoro è stato riconosciuto conformemente a questo articolo, la procedura di domanda per ottenere una Carta blu UE deve essere accelerata (massimo 30 giorni) e connessa ad una semplificazione procedurale (ossia non sono necessari giustificativi per quanto riguarda le qualifiche per le professioni non regolamentate e l'assicurazione sanitaria).

CAPO IV – DIRITTI

Articoli 13 e 14 – accesso al mercato del lavoro e disoccupazione temporanea

La direttiva 2009/50/CE contiene un'articolata serie di disposizioni che disciplinano l'accesso al mercato del lavoro e le procedure connesse. Nella proposta, l'accesso è semplificato: i titolari della Carta blu UE hanno pieno accesso al lavoro altamente specializzato. Gli Stati membri possono solo esigere che comunichino i cambiamenti di datore di lavoro o di altro tipo che possono compromettere il rispetto delle condizioni di ammissione della Carta blu UE, nell'intento di chiarire la situazione giuridica in tutti gli Stati membri ed evitare inutili oneri amministrativi. Ciò non pregiudica la possibilità per gli Stati membri di revocare o non rinnovare una Carta blu UE laddove le condizioni non siano più soddisfatte. Inoltre, i titolari della Carta blu UE possono esercitare un'attività autonoma in parallelo all'occupazione indicata nella Carta blu, secondo un possibile, graduale percorso verso un'imprenditorialità innovativa. Questo diritto non incide sul costante rispetto delle condizioni di ammissione della Carta blu UE e, pertanto, il titolare della Carta blu UE deve continuare a esercitare un lavoro altamente specializzato.

Come nella direttiva 2009/50/CE, la disoccupazione temporanea è consentita e non incide sul diritto di soggiorno del titolare della Carta blu UE, ma non può avere durata superiore a tre mesi né verificarsi più di una volta durante il periodo di validità della Carta blu UE.

Articoli 15 e 16 – Parità di trattamento e familiari

Le disposizioni sulla parità di trattamento tra i titolari della Carta blu UE e i cittadini dello Stato membro corrispondono in larga misura ai diritti previsti dalla direttiva 2009/50/CE, con alcuni aggiornamenti introdotti in base alle più recenti direttive.

Sono previste deroghe alla direttiva 2003/86/CE per agevolare il ricongiungimento familiare dei lavoratori altamente specializzati. Come per la direttiva 2009/50/CE, non può essere applicato alcun periodo di attesa o misura di integrazione prima del ricongiungimento. Una novità sul versante delle agevolazioni: i familiari hanno il diritto di ottenere il permesso di soggiorno non appena è rilasciata la Carta blu UE e pertanto possono raggiungere il lavoratore senza indugio. Inoltre, gli Stati membri non possono applicare limitazioni all'accesso dei familiari al mercato del lavoro, ma si può procedere ad un esame del mercato del lavoro prima di accordare l'accesso.

I titolari della Carta blu UE non sono interessati da queste disposizioni laddove godano di diritti, nei settori disciplinati da questi articoli, in quanto beneficiari del diritto alla libera circolazione. Analogamente, i beneficiari di protezione internazionale non sono interessati da queste disposizioni e restano soggetti alle norme che li riguardano in quanto beneficiari di protezione nei confronti dello Stato membro che ha accordato loro la protezione.

Articoli 17 e 18 – Soggiorno di lungo periodo nell'UE per i titolari della Carta blu UE

Questi articoli prevedono deroghe alla direttiva 2003/109/CE e quindi danno ai titolari della Carta blu UE un accesso agevolato allo status di soggiornante di lungo periodo UE. Rispetto alla direttiva 2009/50/CE, sono state introdotte ulteriori agevolazioni pur in base al modello esistente. Per garantire un livello sufficiente di integrazione nello Stato ospitante, l'accesso può essere ottenuto anzitutto mediante un periodo di soggiorno ininterrotto di tre anni in uno Stato membro come titolare della Carta blu UE. Se invece il titolare della Carta blu UE si è trasferito in un altro Stato membro in virtù delle disposizioni della Carta blu a favore della

mobilità, lo status può essere ottenuto con cinque anni di soggiorno ininterrotto cumulati nei vari Stati membri (è conteggiato anche il soggiorno mentre si è titolari di un permesso di soggiorno diverso dalla Carta blu UE). Per rafforzare il legame con il paese che rilascia lo status di soggiornante di lungo periodo UE, si richiede che il titolare della Carta blu UE vi abbia soggiornato almeno due anni immediatamente prima di richiedere lo status nello Stato membro interessato. Se si applica il periodo di tre anni, lo status di soggiornante di lungo periodo UE può essere revocato prima del completamento del periodo di soggiorno legale e ininterrotto di cinque anni nel territorio degli Stati membri, se il cittadino di un paese terzo diventa disoccupato e non ha risorse sufficienti per mantenere se stesso ed eventuali familiari senza ricorrere al regime di assistenza sociale dello Stato membro interessato, salvo in caso di malattia, incidente, disoccupazione involontaria o formazione professionale. Se si applica il periodo di cinque anni, sono consentite assenze più lunghe dal territorio degli Stati membri nell'ambito del regime generale previsto dalla direttiva 2003/109/CE.

La direttiva 2009/50/CE riconosceva già uno status specifico ai soggiornanti di lungo periodo UE che sono ex titolari della Carta blu UE. Sono introdotte nuove disposizioni per garantire che nessun diritto sia perso nella transizione: i diritti di mobilità all'interno dell'UE a breve termine per attività professionali in un secondo Stato membro, acquisiti nell'ambito del regime della Carta blu UE, sono mantenuti al momento del rilascio dello status di soggiornante di lungo periodo UE. Per il soggiorno in un secondo Stato membro, i soggiornanti di lungo periodo che sono ex titolari della Carta blu UE si baseranno sul regime previsto dalla direttiva 2003/109/CE, con deroghe laddove la Carta blu UE contenga disposizioni più favorevoli.

CAPO V – MOBILITÀ TRA STATI MEMBRI

Articolo 19 – Attività professionali in un secondo Stato membro

Questo articolo completamente nuovo consente ai titolari della Carta blu di entrare e soggiornare in altri Stati membri per esercitarvi un'attività professionale secondo la definizione di cui all'articolo 2, lettera l). Il secondo Stato membro non è autorizzato a esigere un permesso di lavoro né altra autorizzazione, se non la Carta blu UE rilasciata dal primo Stato membro, per lo svolgimento di tale attività. Se la Carta blu UE è rilasciata da uno Stato membro che applica integralmente l'acquis di Schengen, il titolare può circolare all'interno dello spazio Schengen ed esercitarvi un'attività professionale per 90 giorni nell'arco di 180 giorni; lo stesso può fare quando si sposta negli Stati membri che partecipano al regime della Carta blu UE ma non attuano integralmente l'acquis di Schengen. Se la Carta blu UE è rilasciata da uno Stato membro che non applica integralmente l'acquis di Schengen, il secondo Stato membro deve consentire l'ingresso e il soggiorno in base alla Carta blu UE per l'esercizio dell'attività professionale, senza esigere visto o altra autorizzazione, anche in questo caso per una durata di 90 giorni nell'arco di 180 giorni. L'obiettivo principale dell'articolo è garantire che le attività professionali all'interno dell'UE, che possono rientrare nell'attività abituale dei lavoratori altamente specializzati, possano essere svolte senza incertezze giuridiche o oneri amministrativi eccessivi.

Articoli 20 e 21 – Soggiorno in un secondo Stato membro per i titolari della Carta blu UE e i loro familiari

Rispetto alla direttiva 2009/50/CE, la mobilità tra Stati membri è ulteriormente facilitata al fine di rendere la Carta blu UE un regime veramente a livello dell'Unione, più adatto ad attirare le competenze necessarie in Europa. Il periodo di soggiorno richiesto nel primo Stato

membro è ridotto da 18 a 12 mesi e, in linea con il programma di mobilità di lunga durata sviluppato nel contesto della direttiva 2014/66/UE, all'atto della presentazione della domanda di Carta blu UE nel secondo Stato membro non è più necessario applicare diverse condizioni. In particolare, per i titolari della Carta blu UE che si trasferiscono non è consentito un esame del mercato del lavoro se non era stato introdotto anche per il primo ingresso, non sono ammessi contingenti e il secondo Stato membro non può verificare nuovamente le qualifiche per le professioni non regolamentate. La procedura è semplificata e accelerata e il lavoro può iniziare subito dopo la presentazione della domanda di Carta blu UE. I familiari possono raggiungere il titolare della Carta blu UE senza indugio e alcune condizioni del loro soggiorno nel secondo Stato membro non sono più d'applicazione.

Articolo 22 – Garanzie e sanzioni

Sono introdotte nuove garanzie corrispondenti ai più ampi diritti accordati ai titolari della Carta blu UE. Se la Carta blu UE è rilasciata da uno Stato membro che non applica integralmente l'acquis di Schengen, gli Stati membri possono esigere la prova dello scopo del viaggio quando il titolare della Carta blu UE attraversa una frontiera esterna ai fini della mobilità. Inoltre, se il secondo Stato membro alla fine non rilascia la Carta blu UE, il primo Stato membro è tenuto a consentire il rientro dell'interessato, eventualmente con i familiari. Sono previste particolari garanzie contro il respingimento nei casi in cui il titolare della Carta blu UE sia anche beneficiario di protezione internazionale. Queste disposizioni sono analoghe a quelle previste nella direttiva 2011/51/UE, in virtù della quale l'accesso allo status di soggiornante di lungo periodo UE con i pertinenti diritti di mobilità è stato esteso ai beneficiari di protezione internazionale. Gli Stati membri hanno la possibilità di imporre sanzioni ai datori di lavoro che non rispettano i loro obblighi.

CAPO VI – DISPOSIZIONI FINALI

Articoli 23, 24, 25 e 26 – Accesso alle informazioni, statistiche, relazioni e cooperazione tra punti di contatto

All'articolo 23 una disposizione nuova rispetto alla direttiva 2009/50/CE impone agli Stati membri di fornire ai richiedenti informazioni facilmente accessibili sulle condizioni di ingresso e soggiorno, compresi i diritti; gli Stati membri sono inoltre tenuti a comunicare alla Commissione dati su una serie di aspetti, quali le soglie di retribuzione annuale, la lista delle carenze occupazionali, i casi in cui gli Stati membri si avvalgono della clausola di assunzione etica, le attività professionali consentite nel loro territorio.

L'articolo 23 impone agli Stati membri di trasmettere alla Commissione statistiche sul numero di Carte blu UE rilasciate, rifiutate, rinnovate, revocate, nonché sul rilascio dei permessi di soggiorno ai familiari; le statistiche dovrebbero essere disaggregate per durata di validità dei permessi, sesso ed età dei richiedenti, e per settore economico; dovrebbero inoltre poter essere disaggregate per i cittadini di paesi terzi cui è stata concessa una Carta blu UE e che sono beneficiari di protezione internazionale o del diritto di libera circolazione, come pure per i titolari della Carta blu UE che hanno ottenuto lo status di soggiornante di lungo periodo. Alcuni dati statistici sono già richiesti a norma della direttiva 2009/50/CE, ma la proposta impone ulteriori obblighi agli Stati membri, fondamentali per controllare l'attuazione e lo sviluppo del regime.

In base all'articolo 25 ogni tre anni la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della direttiva – valutando in particolare l'impatto

degli articoli 5, 12, 19 e 20 – e propone le eventuali modifiche necessarie. Si tratta di una disposizione di routine, ma le nuove disposizioni sulla mobilità sono oggetto di speciale interesse.

L'articolo 26 impone agli Stati membri di designare dei punti di contatto per lo scambio di informazioni in merito agli articoli 17 (soggiorno di lunga durata), 19 (attività professionale), 20 (mobilità di lunga durata) e 23 (misure di esecuzione), nell'intento di allargare lo scambio d'informazioni rispetto alla direttiva 2009/50/CE.

Articoli 27, 28, 29 e 30 (recepimento, entrata in vigore, destinatari e abrogazione)

Gli articoli 26 e 28 sono disposizioni standard. L'articolo 29 riguarda l'abrogazione della direttiva 2009/50/CE, che è sostituita dalla presente proposta.

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente specializzati

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 79, paragrafo 2, lettere a) e b),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo²⁸,

visto il parere del Comitato delle regioni²⁹,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) La comunicazione della Commissione del 3 marzo 2010 intitolata “Europa 2020 – Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva”³⁰ fissa l'obiettivo di trasformare l'Unione in un'economia basata sulla conoscenza e sull'innovazione, che riduce gli oneri amministrativi per le imprese e concilia meglio l'offerta e la domanda di manodopera. Le misure intese ad agevolare l'ammissione di cittadini di paesi terzi che siano lavoratori altamente specializzati devono essere considerate in questo più ampio contesto.
- (2) Le conclusioni del Consiglio europeo del 26-27 giugno 2014 affermano che, per restare una destinazione attrattiva per talenti e competenze, l'Europa deve competere nella corsa mondiale ai talenti. È opportuno pertanto sviluppare strategie intese a sfruttare al massimo le opportunità della migrazione legale, compresa la razionalizzazione delle norme in vigore.
- (3) Nell'agenda europea sulla migrazione adottata il 13 maggio 2015 si chiede un programma a livello dell'UE per attirare cittadini di paesi terzi altamente qualificati, e si precisa che è necessario sottoporre a riesame la direttiva 2009/50/CE del Consiglio³¹, per renderla più efficace nell'attrarre talenti nell'Unione e nell'affrontare sia le sfide demografiche dell'UE che le carenze di manodopera e di competenze in settori chiave dell'economia dell'Unione.

²⁸ GU C del , pag. .

²⁹ GU C del , pag. .

³⁰ [COM\(2010\) 2020 definitivo](#).

³¹ Direttiva 2009/50/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati (GU L 155 del 18.6.2009, pag. 17).

- (4) È necessario rispondere alle sfide individuate nella relazione sull'attuazione della direttiva 2009/50/CE. L'Unione dovrebbe mirare a creare un regime più attraente ed efficace su scala europea per i lavoratori altamente specializzati. L'approccio dell'Unione nell'attrarre lavoratori altamente specializzati dovrebbe essere maggiormente armonizzato: la Carta blu UE dovrebbe esserne lo strumento principale, con procedure più rapide, criteri di ammissione flessibili e inclusivi e diritti più ampi che comprendano una mobilità più agevole all'interno dell'UE. Poiché tutto ciò comporterebbe modifiche sostanziali alla direttiva 2009/50/CE, questa dovrebbe essere abrogata e sostituita da una nuova direttiva.
- (5) È opportuno creare un regime di ammissione a livello dell'Unione per attirare e trattenere al suo interno i lavoratori altamente specializzati. Gli Stati membri dovrebbero rilasciare una Carta blu UE, anziché un permesso nazionale, a tutti i richiedenti che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva. Gli Stati membri dovrebbero conservare il diritto di rilasciare, a fini occupazionali, permessi diversi dalla Carta blu UE ai cittadini di paesi terzi che non rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva, fatte salve le restrizioni derivanti da altre direttive nel settore della migrazione di manodopera.
- (6) Il concetto di lavoratore altamente *specializzato* dovrebbe sostituire quello di lavoratore altamente *qualificato* per sottolineare che l'istruzione formale e l'esperienza professionale equivalente dovrebbero essere prese in considerazione a pari merito come criteri di ammissione. Nella raccomandazione del 20 dicembre 2012³², il Consiglio afferma che la convalida dei risultati dell'apprendimento, vale a dire delle competenze (conoscenze, abilità e attitudini)³³ acquisite mediante l'apprendimento non formale e informale, può svolgere un ruolo importante nel migliorare l'occupabilità e la mobilità; raccomanda quindi agli Stati membri d'istituire, entro il 2018, modalità per la convalida dell'apprendimento non formale e informale. Poiché i meccanismi e le modalità di valutazione e di convalida dell'esperienza professionale non sono facilmente disponibili in tutti gli Stati membri, si dovrebbe prevedere un ulteriore periodo di recepimento di due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva per le disposizioni relative al riconoscimento dell'esperienza professionale, al fine di permettere agli Stati membri, laddove necessario, di sviluppare i suddetti meccanismi e modalità. I punti di contatto nazionali degli Stati membri competenti per la Carta blu UE dovrebbero essere coinvolti in una cooperazione efficace con i portatori d'interessi e le reti nei settori dell'istruzione, della formazione, dell'occupazione e della gioventù, e nel quadro di altre politiche pertinenti, ai fini del riconoscimento dell'esperienza professionale ai sensi della presente direttiva.
- (7) La presente direttiva non dovrebbe incidere sul diritto degli Stati membri di determinare il volume di ingresso nel loro territorio dei cittadini di paesi terzi, provenienti da paesi terzi, allo scopo di cercarvi un lavoro, in conformità all'articolo 79, paragrafo 5, del trattato. Su questa base, gli Stati membri dovrebbero poter giudicare una domanda di Carta blu UE inammissibile o respingerla. Poiché l'articolo 79, paragrafo 5, del TFUE fa riferimento solo ai cittadini di paesi terzi provenienti da paesi terzi, il diritto di determinare il volume di ingresso non si applica alle situazioni in cui il cittadino di un paese terzo è già stato ammesso nel territorio

³² Raccomandazione del Consiglio, del 20 dicembre 2012, sulla convalida dell'apprendimento non formale e informale (GU C 398 del 22.12.2012, pag. 1 [2012/C 398/01](#))

³³ Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente (GU L 394 del 30.12.2006, pag. 10).

degli Stati membri a norma della presente direttiva e cerca di proseguire il soggiorno nello stesso Stato membro o in un secondo Stato membro.

- (8) I beneficiari di protezione internazionale ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio³⁴ godono di un'ampia serie di diritti compreso, in particolare, l'accesso al mercato del lavoro nello Stato membro che ha concesso la protezione. Per promuovere ulteriormente l'inclusione sociale di queste persone e migliorarne le opportunità sul mercato del lavoro in tutta l'Unione, è opportuno accordare a coloro che sono altamente specializzati il diritto di chiedere la Carta blu UE. Essi dovrebbero essere soggetti alle stesse norme che si applicano a qualsiasi altro cittadino di un paese terzo che rientri nell'ambito di applicazione della presente direttiva, mantenendo lo status di beneficiari di protezione internazionale in parallelo a quello di titolare della Carta blu UE. Tuttavia, per motivi di chiarezza e coerenza del diritto, le disposizioni della presente direttiva sulla parità di trattamento e sul ricongiungimento familiare non dovrebbero applicarsi a questo gruppo di titolari della Carta blu UE nello Stato membro che ha concesso loro la protezione internazionale. Tali diritti dovrebbero continuare ad essere disciplinati nell'ambito dell'acquis sull'asilo e, se del caso, della direttiva 2003/86/CE del Consiglio³⁵.
- (9) Il trasferimento di competenze per quanto riguarda la protezione dei beneficiari di protezione internazionale esula dall'ambito di applicazione della presente direttiva: lo status di protezione e i diritti associati non dovrebbero essere trasferiti a un altro Stato membro quando viene rilasciata una Carta blu UE.
- (10) Per favorire una mobilità indipendente all'interno dell'UE e attività professionali indipendenti dei cittadini di paesi terzi altamente specializzati che sono beneficiari del diritto alla libera circolazione, dovrebbe essere consentito loro di accedere alla Carta blu UE secondo le stesse norme che si applicano a qualsiasi altro cittadino di un paese terzo che rientri nell'ambito di applicazione della presente direttiva. Tale diritto dovrebbe applicarsi a prescindere dal fatto che il cittadino dell'Unione di riferimento abbia esercitato il diritto fondamentale di circolare e di soggiornare liberamente ai sensi dell'articolo 21 del TFUE e a prescindere dal fatto che il cittadino di un paese terzo in questione sia diventato prima titolare della Carta blu UE o beneficiario del diritto di libera circolazione. I diritti che tali cittadini di paesi terzi acquisiscono in quanto titolari della Carta blu UE dovrebbero lasciare impregiudicati i diritti di cui essi possono godere in virtù della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio³⁶. Per motivi di chiarezza e coerenza del diritto, in termini di ricongiungimento familiare e di parità di trattamento dovrebbero prevalere le disposizioni della direttiva 2004/38/CE. Tutte le disposizioni della presente direttiva riguardanti i beneficiari del diritto alla libera circolazione dovrebbero applicarsi anche nel caso in cui tale diritto derivi da quei cittadini di paesi terzi che godono di diritti di

³⁴ Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (GU L 337 del 20.12.2011, pag. 9).

³⁵ Direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare (GU L 251 del 3.10.2003, pag. 12).

³⁶ Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77).

libera circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dell'Unione in virtù di accordi tra l'Unione e i suoi Stati membri e paesi terzi o tra l'Unione e i paesi terzi.

- (11) La presente direttiva non dovrebbe applicarsi alle categorie di cittadini di paesi terzi a cui si applica un regime particolare ai sensi del diritto dell'Unione, con condizioni d'ingresso specifiche e una serie di diritti specifica, laddove l'inclusione di tali categorie nella presente direttiva sia in contrasto con l'intento del regime particolare, crei inutili complessità giuridiche o comporti un rischio di abusi. La presente direttiva non dovrebbe applicarsi ai cittadini di paesi terzi che chiedono di soggiornare in uno Stato membro in qualità di ricercatori per svolgere un progetto di ricerca, in quanto rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁷ che introduce una procedura specifica per l'ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica. Tuttavia, una volta ammessi a norma della direttiva (UE) 2016/801, i ricercatori che soggiornano legalmente dovrebbero poter presentare domanda di Carta blu UE a norma della presente direttiva per fini diversi da quelli indicati nella direttiva (UE) 2016/801.
- (12) La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare la possibilità del titolare della Carta blu UE di beneficiare dei diritti e privilegi supplementari eventualmente previsti dalla legislazione nazionale che sono compatibili con la presente direttiva.
- (13) È necessario prevedere un sistema flessibile di ammissione in funzione della domanda, basato su criteri obiettivi, ad esempio un contratto di lavoro o un'offerta di lavoro vincolante per almeno 6 mesi, una soglia di retribuzione che gli Stati membri possano adattare alla situazione del mercato del lavoro e qualifiche professionali superiori.
- (14) La presente direttiva non pregiudica le procedure nazionali di riconoscimento dei diplomi. Per valutare se il cittadino di un paese terzo interessato possieda titoli di istruzione superiore o equivalenti, è opportuno fare riferimento all'ISCED ("classificazione internazionale tipo dell'istruzione") del 2011, livelli 6, 7 e 8 o ai livelli 6, 7 e 8 del quadro europeo delle qualifiche (EQF), grossomodo equivalente, a scelta dello Stato membro interessato.
- (15) Per garantire un livello sufficiente di armonizzazione delle condizioni di ammissione in tutta l'Unione, nel calcolo della soglia di retribuzione è opportuno determinare il livello minimo e il massimo. Gli Stati membri dovrebbero fissare le rispettive soglie in funzione della situazione e dell'organizzazione dei rispettivi mercati del lavoro e delle rispettive politiche generali d'immigrazione.
- (16) Si dovrebbe prevedere una soglia minima di retribuzione per determinate professioni, per le quali lo Stato membro interessato ritenga che la forza lavoro disponibile sia particolarmente scarsa e laddove le suddette professioni rientrino nei gruppi principali 1 o 2 della classificazione ISCO ("classificazione internazionale tipo delle professioni").
- (17) È inoltre opportuno fissare una soglia minima di retribuzione a favore dei cittadini di paesi terzi per un determinato periodo dopo la laurea; il periodo dovrebbe essere accordato ogni volta che il cittadino di un paese terzo raggiunge un livello di formazione pertinente ai fini della presente direttiva, vale a dire i livelli 6, 7 o 8 dell'ISCED 2011 o i livelli 6, 7 o 8 dell'EQF, conformemente alla legislazione

³⁷

Direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi, e collocamento alla pari (GU L 132 del 21.5.2016, pag. 21).

nazionale dello Stato membro interessato. Tale disposizione si dovrebbe applicare ogni volta che il cittadino di un paese terzo presenta domanda di Carta blu UE, per la prima volta o per un rinnovo, nei tre anni successivi alla data in cui ha conseguito le qualifiche e, in più, quando detto cittadino di paese terzo richiede un primo rinnovo della Carta blu UE e la Carta blu UE iniziale era stata rilasciata per un periodo inferiore a 24 mesi. Trascorsi questi periodi di tolleranza – che possono trascorrere in parallelo – si può ragionevolmente presumere che i giovani professionisti abbiano acquisito sufficiente esperienza per raggiungere la normale soglia di retribuzione.

- (18) È opportuno definire le condizioni d'ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi ai fini dell'esercizio di un lavoro altamente specializzato, compresi i criteri di ammissibilità legati a una soglia di retribuzione. Tale soglia non dovrebbe essere diretta a fissare le retribuzioni e pertanto non dovrebbe derogare alle regole o prassi a livello di Stati membri né ai contratti collettivi, e non dovrebbe essere usata per costituire un'armonizzazione in questo campo. La presente direttiva dovrebbe rispettare pienamente le competenze degli Stati membri, in particolare in materia di occupazione, lavoro e questioni sociali.
- (19) Non dovrebbe essere necessario per il cittadino di un paese terzo essere in possesso di un documento di viaggio valido per l'intera durata della Carta blu UE iniziale. I cittadini di paesi terzi dovrebbero essere autorizzati a rinnovare il proprio documento di viaggio mentre sono titolari della Carta blu UE.
- (20) Gli Stati membri dovrebbero poter respingere le domande di Carta blu UE e avere la possibilità di revocare la Carta blu UE o rifiutarne il rinnovo in caso di minaccia per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sanità pubblica. Il rifiuto per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza dovrebbe basarsi sul comportamento personale dell'interessato, nel rispetto del principio di proporzionalità. La malattia o l'infermità incorse dal cittadino di un paese terzo dopo l'ammissione nel territorio del primo Stato membro non dovrebbero costituire l'unico motivo di revoca o rifiuto di rinnovo della Carta blu UE o di mancato rilascio della Carta blu UE nel secondo Stato membro.
- (21) Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di revocare la Carta blu UE o rifiutarne il rinnovo se il titolare non si è conformato alle condizioni di mobilità della presente direttiva o ha ripetutamente esercitato i diritti alla mobilità in modo abusivo, per esempio presentando domanda di Carta blu UE in un secondo Stato membro e iniziando immediatamente a lavorare mentre è chiaro che le condizioni non saranno soddisfatte e che la domanda sarà respinta.
- (22) La decisione di respingere una domanda di Carta blu UE, o di revocare la Carta blu UE o rifiutarne il rinnovo, dovrebbe tenere conto delle circostanze specifiche del caso e rispettare il principio di proporzionalità. In particolare, se il motivo di rifiuto è collegato all'attività del datore di lavoro, una negligenza di lieve entità non dovrebbe in alcun caso costituire l'unico motivo per il rifiuto di una domanda, o per la revoca o il rifiuto di rinnovare il permesso.
- (23) Una volta soddisfatte tutte le condizioni di ammissione, gli Stati membri dovrebbero rilasciare la Carta blu UE entro determinati limiti di tempo. Se uno Stato membro rilascia solo permessi di soggiorno nel suo territorio e tutte le condizioni di ammissione previste dalla presente direttiva sono soddisfatte, lo Stato membro dovrebbe rilasciare il visto richiesto al cittadino di un paese terzo interessato. È opportuno garantire che le autorità competenti cooperino efficacemente al fine di rilasciare il visto senza indugio.

- (24) Le norme sui tempi di trattamento delle domande di Carta blu UE dovrebbero garantire il rapido rilascio dei permessi in tutti i casi. Il tempo per esaminare la domanda di Carta blu UE non dovrebbe comprendere il periodo di tempo necessario per il riconoscimento delle qualifiche professionali, se pertinente, o il tempo necessario per il rilascio eventuale del visto.
- (25) Il modello della Carta blu UE dovrebbe essere conforme al regolamento (CE) n. 1030/2002³⁸, in modo che gli Stati membri possano fare riferimento in particolare alle informazioni sulle condizioni in base alle quali il titolare è autorizzato a lavorare.
- (26) Lo Stato membro interessato dovrebbe assicurare che i richiedenti abbiano il diritto di impugnare dinanzi ad un tribunale la decisione di respingere la domanda di Carta blu UE, o di non rinnovare la Carta blu UE o di revocarla. Ciò non pregiudica la possibilità di designare un'autorità amministrativa che proceda a un riesame amministrativo preliminare delle suddette decisioni.
- (27) Poiché i titolari della Carta blu UE sono lavoratori altamente specializzati che contribuiscono ad eliminare le carenze di manodopera e di competenze in settori chiave, il principio dell'accesso al mercato del lavoro dovrebbe costituire la regola generale. Tuttavia, nei casi in cui il mercato nazionale del lavoro subisca perturbazioni gravi, ad esempio un livello elevato di disoccupazione in una professione o in un settore determinati, eventualmente limitato a particolari regioni o altre parti del territorio, lo Stato membro dovrebbe poter tener conto della situazione del mercato del lavoro interno prima di rilasciare una Carta blu UE.
- (28) Qualora gli Stati membri decidessero di avvalersi di tale possibilità per una determinata professione o un determinato settore, eventualmente in una determinata parte del loro territorio, dovrebbero trasmettere una notifica alla Commissione spiegando le ragioni economiche, sociali e di altro tipo che giustificano la decisione di avviare un esame del mercato del lavoro nei successivi 12 mesi e trasmetterla nuovamente per ogni successivo periodo di 12 mesi. Gli Stati membri possono coinvolgere le parti sociali nella valutazione delle circostanze relative al mercato del lavoro. Tale verifica non dovrebbe essere possibile se la Carta blu UE è rinnovata nel primo Stato membro. Per le Carte blu UE nel secondo Stato membro, l'esame della situazione del mercato del lavoro dovrebbe essere possibile solo se detto Stato membro ha introdotto anche controlli sulle domande presentate per la prima volta da cittadini di paesi terzi provenienti da paesi terzi, e in seguito a notifica giustificata separatamente. Gli Stati membri che decidano di avvalersi di questa possibilità dovrebbero comunicarlo in modo chiaro, accessibile e trasparente ai richiedenti e ai datori di lavoro, anche online.
- (29) Nell'attuazione della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero astenersi da politiche attive di assunzione nei paesi in via di sviluppo in settori che soffrono di carenze di risorse di personale. Nei settori chiave, ad esempio nella sanità, è opportuno sviluppare politiche e principi di assunzioni etiche applicabili ai datori di lavoro dei settori pubblico e privato; tale principio è coerente con l'impegno dell'UE a favore del codice globale di condotta dell'OMS del 2010 per il reclutamento internazionale di

³⁸

Regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi (GU L 157 del 15.6.2002, pag. 1).

personale sanitario³⁹, ed è sottolineato nelle conclusioni del Consiglio e degli Stati membri del 14 maggio 2007 sul programma d'azione europeo per ovviare alla grave carenza di operatori sanitari nei paesi in via di sviluppo (2007-2013) ed eventualmente nel settore dell'istruzione. Per rafforzare tali principi e politiche, è opportuno definire e applicare meccanismi, orientamenti e altri strumenti destinati ad agevolare, secondo i casi, la migrazione circolare e temporanea, nonché altre misure dirette a ridurre gli effetti negativi dell'immigrazione di lavoratori altamente specializzati sui paesi in via di sviluppo e ad aumentare quelli positivi, al fine di trasformare la “fuga dei cervelli” in un “afflusso di cervelli”.

- (30) Si dovrebbe prevedere, in via facoltativa per gli Stati membri, una procedura semplificata per i datori di lavoro che sono stati riconosciuti a tal fine. Lo status di datore di lavoro riconosciuto dovrebbe comportare una specifica agevolazione in termini di procedure e condizioni di ammissione – che corrisponde ad una *procedura semplificata* – ai sensi della presente direttiva e gli Stati membri dovrebbero prevedere garanzie sufficienti contro gli abusi. Se lo status di datore di lavoro riconosciuto è revocato durante il periodo di validità di una Carta blu UE rilasciata nell'ambito della procedura semplificata, al momento del rinnovo della Carta blu UE si dovrebbero applicare le normali condizioni di ammissione, a meno che il cittadino di un paese terzo interessato sia assunto da un altro datore di lavoro riconosciuto.
- (31) Per promuovere l'imprenditorialità innovativa, i cittadini di paesi terzi ammessi in virtù della presente direttiva dovrebbero avere il diritto di esercitare un'attività autonoma in parallelo senza che ciò incida sul diritto di soggiorno del titolare della Carta blu UE. Il diritto dovrebbe far salvo l'obbligo costante di rispettare le condizioni di ammissione previste dalla presente direttiva, e il titolare della carta blu UE dovrebbe quindi restare in un settore di attività altamente specializzato.
- (32) La parità di trattamento garantita ai titolari della Carta blu UE dovrebbe includere anche i settori di sicurezza sociale elencati all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁰. La presente direttiva non armonizza la legislazione in materia di sicurezza sociale degli Stati membri. Essa si limita ad applicare il principio della parità di trattamento nel settore della sicurezza sociale ai cittadini di paesi terzi che rientrano nel suo ambito d'applicazione.
- (33) Nel caso di mobilità tra gli Stati membri, si applica il regolamento (UE) n. 1231/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴¹. La presente direttiva non dovrebbe conferire ai titolari della Carta blu UE che si trasferiscono diritti superiori a quelli che il diritto vigente dell'Unione già prevede in materia di sicurezza sociale per i cittadini di paesi terzi che svolgono attività di interesse transfrontaliero tra Stati membri.
- (34) Le qualifiche professionali acquisite da un cittadino di un paese terzo in un altro Stato membro dovrebbero essere riconosciute allo stesso modo di quelle di un cittadino dell'Unione. Le qualifiche acquisite in un paese terzo dovrebbero essere prese in considerazione conformemente alla direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del

³⁹ Codice globale di condotta per il reclutamento internazionale di personale sanitario ([WHO Globale Code of Practice on the International Recruitment of Health Personnel](#)), adottato il 21 maggio 2010 dalla 63a assemblea mondiale della sanità con [risoluzione WHA63.16](#).

⁴⁰ Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1).

⁴¹ Regolamento (UE) n. 1231/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che estende il regolamento (CE) n. 883/2004 e il regolamento (CE) n. 987/2009 ai cittadini di paesi terzi cui tali regolamenti non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità (GU L 344 del 29.12.2010, pag. 1).

Consiglio⁴². Se un cittadino di un paese terzo presenta domanda di Carta blu UE per esercitare una professione non regolamentata, gli Stati membri dovrebbero evitare di imporre requisiti burocratici eccessivi e l'intera procedura di riconoscimento delle qualifiche, laddove elementi di prova sufficienti possano essere ottenuti altrimenti.

- (35) I diritti acquisiti dal beneficiario di protezione internazionale in quanto titolare della Carta blu UE dovrebbero lasciare impregiudicati i diritti di cui l'interessato fruisce a norma della direttiva 2011/95/UE e della convenzione di Ginevra nello Stato membro che ha concesso lo status di protezione. Al fine di evitare conflitti di norme, nel suddetto Stato membro non dovrebbero applicarsi le disposizioni della presente direttiva relative alla parità di trattamento e al ricongiungimento familiare. Le persone che sono beneficiarie di protezione internazionale in uno Stato membro e titolari della Carta blu UE in un altro dovrebbero godere degli stessi diritti, inclusa la parità di trattamento rispetto ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano, al pari di qualsiasi altro titolare della Carta blu UE in quest'ultimo Stato membro.
- (36) Condizioni favorevoli al ricongiungimento familiare e all'accesso senza restrizioni per il coniuge al mercato del lavoro dovrebbero costituire un elemento fondamentale della presente direttiva, per attirare lavoratori altamente specializzati. A tale scopo, è opportuno prevedere deroghe specifiche alla direttiva 2003/86/CE del Consiglio. Non è opportuno applicare condizioni relative all'integrazione o a periodi di attesa prima di concedere il ricongiungimento familiare, in quanto i lavoratori altamente specializzati e i loro familiari fruiranno probabilmente di condizioni di partenza favorevoli per quanto riguarda l'integrazione nella comunità ospitante. Nell'intento di offrire un ingresso rapido ai lavoratori altamente specializzati, i permessi di soggiorno accordati ai loro familiari dovrebbero essere rilasciati contemporaneamente alla Carta blu UE, se le condizioni del caso sono soddisfatte e se le domande sono state presentate simultaneamente.
- (37) Al fine di attirare lavoratori altamente specializzati e incoraggiarne il soggiorno ininterrotto nell'Unione, consentendo nel contempo la mobilità all'interno dell'Unione e la migrazione circolare, è opportuno prevedere deroghe alla direttiva 2003/109/CE del Consiglio⁴³, in modo da conferire ai titolari della Carta blu UE un accesso più agevole allo status di soggiornante di lungo periodo UE.
- (38) Per favorire la mobilità dei lavoratori altamente specializzati tra l'Unione e i paesi d'origine, è opportuno prevedere deroghe alla direttiva 2003/109/CE, in modo da consentire periodi di assenza più lunghi di quelli previsti dalla suddetta direttiva una volta che i lavoratori altamente specializzati di paesi terzi abbiano acquisito lo status di soggiornante di lungo periodo UE.
- (39) La mobilità occupazionale e geografica dei lavoratori altamente specializzati di paesi terzi dovrebbe essere riconosciuta in quanto fattore importante per aumentare l'efficienza del mercato del lavoro in tutta l'Unione, eliminare le carenze di competenze e compensare gli squilibri regionali. La mobilità all'interno dell'UE dovrebbe essere agevolata.

⁴² Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22).

⁴³ Direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (GU L 16 del 23.1.2004, pag. 44).

- (40) È opportuno affrontare l'incertezza giuridica che attualmente circonda gli spostamenti professionali dei lavoratori altamente specializzati, definendone il concetto e stilando un elenco delle attività che, in ogni caso, dovrebbero essere considerate attività professionali in tutti gli Stati membri. Al secondo Stato membro non dovrebbe essere consentito richiedere ai titolari della Carta blu UE che svolgono attività professionali un permesso di lavoro o un'autorizzazione diversi dalla Carta blu UE rilasciata dal primo Stato membro. Se la Carta blu UE è rilasciata da uno Stato membro che non applica integralmente l'acquis di Schengen, il titolare dovrebbe avere il diritto, in virtù della Carta blu UE, di entrare e soggiornare in uno o più secondi Stati membri per esercitarvi un'attività professionale per un periodo non superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni.
- (41) I titolari della Carta blu UE dovrebbero essere autorizzati a spostarsi in un secondo Stato membro a condizioni semplificate qualora intendano richiedere una nuova Carta blu UE in base a un contratto di lavoro in essere o a un'offerta di lavoro vincolante. Al secondo Stato membro non dovrebbe essere consentito richiedere ai titolari della Carta blu UE autorizzazioni diverse dalla Carta blu UE rilasciata dal primo Stato membro. I cittadini di paesi terzi dovrebbero essere autorizzati a iniziare il lavoro non appena hanno presentato domanda di Carta blu UE nei termini previsti nella presente direttiva. Nel secondo Stato membro la procedura di rilascio della Carta blu UE dovrebbe essere semplificata rispetto a quella della prima Carta blu UE; poiché il titolare della Carta blu UE che si è trasferito ha già esercitato un'attività altamente specializzata in uno Stato membro per un certo periodo di tempo, il secondo Stato membro non dovrebbe avere bisogno di controllare tutti i dettagli una seconda volta. Tuttavia, la mobilità dovrebbe restare in funzione della domanda e, di conseguenza, un contratto di lavoro dovrebbe sempre essere richiesto nel secondo Stato membro e la retribuzione dovrebbe rispettare la soglia stabilita dal secondo Stato membro a norma della presente direttiva.
- (42) Sebbene la presente direttiva preveda alcune norme speciali riguardanti l'ingresso e il soggiorno in un secondo Stato membro ai fini dell'attività professionale, oltreché lo spostamento verso un secondo Stato membro per richiedervi una nuova Carta blu UE, tutte le altre norme che disciplinano l'attraversamento delle frontiere da parte delle persone, stabilite nelle disposizioni pertinenti dell'acquis di Schengen, sono d'applicazione.
- (43) Se la Carta blu UE è rilasciata da uno Stato membro che non applica integralmente l'acquis di Schengen e il titolare della Carta blu UE, nel contesto della mobilità di cui alla presente direttiva, attraversa una frontiera esterna ai sensi del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁴, uno Stato membro dovrebbe poter esigere la prova che il titolare della Carta blu UE si appresta ad entrare nel suo territorio per esercitarvi un'attività professionale o per richiedere una nuova Carta blu UE in base a un contratto di lavoro o a un'offerta di lavoro vincolante. In caso di mobilità per l'esercizio dell'attività professionale, tale Stato membro dovrebbe poter esigere prove della finalità professionale del soggiorno, ad esempio inviti, biglietti d'ingresso, documentazione che illustri l'attività della società e la posizione del titolare della Carta blu UE nella società.

⁴⁴ Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1).

- (44) Se il titolare della Carta blu UE si sposta in un secondo Stato membro per chiedere una Carta blu UE ed è accompagnato dai familiari, tale Stato membro dovrebbe poter esigere la prova del loro soggiorno legale nel primo Stato membro. Inoltre, in caso di attraversamento di una frontiera esterna ai sensi del regolamento (UE) 2016/399, gli Stati membri che applicano integralmente l'acquis di Schengen dovrebbero consultare il sistema d'informazione Schengen e rifiutare l'ingresso o opporsi alla mobilità delle persone per le quali in tale sistema sia stata effettuata una segnalazione ai fini del rifiuto d'ingresso o di soggiorno, secondo quanto previsto nel regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁵.
- (45) Ai fini del soggiorno dei beneficiari di protezione internazionale in vari Stati membri, è necessario garantire che gli Stati membri diversi da quello che ha concesso la protezione internazionale siano informati della situazione anteriore in materia di protezione delle persone interessate per consentire agli Stati membri di adempiere agli obblighi inerenti al principio di non respingimento.
- (46) Se uno Stato membro intende allontanare una persona che ha ottenuto una Carta blu UE in detto Stato e che è beneficiaria di protezione internazionale in un altro Stato membro, tale persona dovrebbe beneficiare della protezione contro l'allontanamento prevista dalla direttiva 2011/95/UE e dall'articolo 33 della convenzione relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951, modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967 (convenzione di Ginevra).
- (47) Qualora l'allontanamento di un beneficiario di protezione internazionale dal territorio degli Stati membri sia consentito a norma della direttiva 2011/95/UE, gli Stati membri dovrebbero avere l'obbligo di assicurare che tutte le informazioni siano ottenute da fonti pertinenti, incluso, se del caso, lo Stato membro che ha accordato la protezione internazionale, e che siano valutate accuratamente al fine di garantire che la decisione di allontanare tale beneficiario sia conforme all'articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
- (48) È opportuno prevedere disposizioni specifiche per quanto riguarda la presentazione di relazioni, al fine di sorvegliare l'attuazione della presente direttiva, per individuare ed eventualmente compensare le sue eventuali conseguenze in termini di “fuga dei cervelli” nei paesi in via di sviluppo ed evitare così lo spreco di cervelli.
- (49) Dal momento che gli obiettivi della presente direttiva, ossia l'istituzione di una speciale procedura di ammissione e l'adozione di condizioni di ingresso e soggiorno e relativi diritti, applicabili ai cittadini di paesi terzi che intendano esercitare un lavoro altamente specializzato e ai loro familiari, non possono essere realizzati in maniera sufficiente dagli Stati membri, specialmente per quanto riguarda la loro mobilità tra gli Stati membri e l'offerta di una serie chiara e unica di criteri di ammissione per tutti gli Stati membri – in modo da sfruttare meglio il potenziale globale di attrattiva dell'UE – e possono dunque essere realizzati meglio a livello di Unione, l'Unione può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE). La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

⁴⁵ Regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 381 del 28.12.2006, pag. 4).

- (50) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e ottempera ai principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in conformità all'articolo 6 del trattato sull'Unione europea (TUE).
- (51) Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi⁴⁶, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.
- (52) A norma degli articoli 1 e 2 e dell'articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, tali Stati membri non partecipano all'adozione della presente direttiva, non sono da essa vincolati, né sono soggetti alla sua applicazione.
- (53) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente direttiva, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.
- (54) È pertanto opportuno abrogare la direttiva 2009/50/CE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Capo I

Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto

La presente direttiva stabilisce:

- (a) le condizioni di ingresso e di soggiorno per periodi superiori a tre mesi nel territorio degli Stati membri, e i diritti, dei cittadini di paesi terzi che intendono esercitare un lavoro altamente specializzato e dei loro familiari;
- (b) le condizioni di ingresso e di soggiorno e i diritti dei cittadini di paesi terzi e dei loro familiari di cui alla lettera a), in Stati membri diversi dallo Stato membro che per primo ha concesso una Carta blu UE.

⁴⁶

GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

- (a) “cittadino di un paese terzo”: chiunque non sia cittadino dell’Unione ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, del trattato;
- (b) “lavoro altamente specializzato”, il lavoro della persona che:
 - nello Stato membro interessato è tutelata in quanto lavoratore dal diritto nazionale del lavoro o in conformità alla prassi nazionale, indipendentemente dal rapporto giuridico, al fine di esercitare un lavoro reale ed effettivo per conto o sotto la direzione di un’altra persona,
 - è retribuita e
 - possiede la competenza necessaria, suffragata da qualifiche professionali superiori;
- (c) “Carta blu UE”, il permesso di soggiorno recante il termine “Carta blu UE” che consente al titolare di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro ai sensi della presente direttiva;
- (d) “primo Stato membro”, lo Stato membro che per primo concede una Carta blu UE a un cittadino di un paese terzo;
- (e) “secondo Stato membro”, lo Stato membro, diverso dal primo Stato membro, in cui il titolare della Carta blu UE intende esercitare o esercita il diritto alla mobilità ai sensi della presente direttiva;
- (f) “familiari”, i cittadini di paesi terzi come definiti all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2003/86/CE;
- (g) “qualifiche professionali superiori”, qualifiche attestate da titoli d’istruzione superiore o competenze professionali superiori;
- (h) “titoli d’istruzione superiore”, qualsiasi diploma, certificato o altro titolo di qualifica formale rilasciato da un’autorità competente che attesti il completamento di un’istruzione superiore post-secondaria o di un ciclo d’istruzione terziaria equivalente, ossia di un insieme di corsi offerti da un istituto d’istruzione riconosciuto come istituto d’istruzione superiore o istituto d’istruzione terziaria equivalente dallo Stato in cui è situato, in cui gli studi necessari per ottenere i detti titoli hanno durata almeno triennale e corrispondono almeno al livello 6 dell’ISCED 2011 o al livello 6 del quadro europeo delle qualifiche, conformemente alla legislazione nazionale;
- (i) “competenze professionali superiori”, competenze attestate da almeno tre anni di esperienza professionale di livello paragonabile ai titoli d’istruzione superiore, pertinenti nella professione o nel settore specificato nel contratto di lavoro o nell’offerta vincolante di lavoro;
- (j) “esperienza professionale”, l’esercizio effettivo e legittimo della professione in questione;
- (k) “professione regolamentata”, una professione regolamentata di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2005/36/CE;

- (l) “attività professionale”, un’attività temporanea collegata agli interessi professionali del datore di lavoro, come la partecipazione a riunioni professionali interne ed esterne, a conferenze e seminari, la negoziazione di accordi commerciali, le attività di vendita o marketing, le revisioni contabili interne o per clienti, la ricerca di opportunità professionali, la partecipazione ad una formazione;
- (m) “protezione internazionale”, la protezione di cui all’articolo 2, lettera a), della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Articolo 3

Ambito di applicazione

1. La presente direttiva si applica ai cittadini di paesi terzi che chiedono di essere ammessi nel territorio di uno Stato membro per esercitarvi un lavoro altamente specializzato.
2. La presente direttiva non si applica ai cittadini di paesi terzi:
 - (a) che chiedono protezione internazionale e sono in attesa di una decisione sul loro status o che sono beneficiari di protezione temporanea in conformità alla direttiva 2001/55/CE⁴⁷ del Consiglio in uno Stato membro;
 - (b) che chiedono protezione in base alla legislazione nazionale, ad obblighi internazionali o alla prassi dello Stato membro e sono in attesa di una decisione sul loro status, o che sono beneficiari di protezione in base alla legislazione nazionale, ad obblighi internazionali o alla prassi dello Stato membro;
 - (c) che chiedono di soggiornare in uno Stato membro in qualità di ricercatori ai sensi della direttiva 2016/801/CE per svolgere un progetto di ricerca;
 - (d) che beneficiano dello status di soggiornante di lungo periodo UE in uno Stato membro ai sensi della direttiva 2003/109/CE ed esercitano il loro diritto di soggiornare in un altro Stato membro per svolgere un’attività economica subordinata o autonoma;
 - (e) che entrano in uno Stato membro in virtù di impegni previsti da un accordo internazionale che agevola l’ingresso e il soggiorno temporaneo di determinate categorie di persone fisiche connesse al commercio e agli investimenti, ad eccezione dei cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi nel territorio di uno Stato membro nell’ambito di trasferimenti intra-societari ai sensi della direttiva 2014/66/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁸;

⁴⁷ Direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell’equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell’accoglienza degli stessi (GU L 212 del 7.8.2001, pag. 12).

⁴⁸ Direttiva 2014/66/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi nell’ambito di trasferimenti intra-societari (GU L 157 del 27.5.2014, pag. 1).

- (f) che sono stati ammessi nel territorio di uno Stato membro in qualità di lavoratori stagionali ai sensi della direttiva 2014/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁹;
 - (g) la cui espulsione è stata sospesa per motivi di fatto o di diritto;
 - (h) che rientrano nell'ambito della direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁵⁰ finché sono distaccati sul territorio dello Stato membro interessato;
 - (i) che, in virtù di accordi conclusi tra l'Unione e i suoi Stati membri e paesi terzi, godono di diritti di libera circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dell'Unione.
3. La presente direttiva fa salvi eventuali accordi, tra l'Unione e i suoi Stati membri o tra gli Stati membri e uno o più paesi terzi, che prevedano elenchi di professioni che non rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva al fine di garantire assunzioni etiche in settori che soffrono di carenza di personale, proteggendo le risorse umane nei paesi in via di sviluppo firmatari di tali accordi.
4. Gli Stati membri non rilasciano permessi diversi dalla Carta blu UE ai cittadini di paesi terzi ai fini dell'esercizio di un lavoro altamente specializzato.

Articolo 4

Disposizioni più favorevoli

1. La presente direttiva fa salve le disposizioni più favorevoli:
- (a) del diritto dell'Unione, inclusi gli accordi bilaterali o multilaterali tra l'Unione, o l'Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e uno o più paesi terzi, dall'altra;
 - (b) di accordi bilaterali o multilaterali già conclusi tra uno o più Stati membri e uno o più paesi terzi prima della data di entrata in vigore della presente direttiva.
2. La presente direttiva fa salva la facoltà degli Stati membri di introdurre o mantenere disposizioni più favorevoli rispetto agli articoli 10, 14, 15, 16 e all'articolo 17, paragrafo 5.

⁴⁹ Direttiva 2014/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali (GU L 94, del 28.3.2014, pag. 375).

⁵⁰ Direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1).

Capo II

Criteri di ammissione, rifiuto e revoca

Articolo 5

Criteri di ammissione

1. Il cittadino di un paese terzo che chiede la Carta blu UE:
 - (a) presenta un contratto di lavoro valido o, secondo quanto eventualmente previsto dalla legislazione nazionale, un'offerta vincolante di lavoro per svolgere un lavoro altamente specializzato avente durata di almeno sei mesi nello Stato membro interessato;
 - (b) presenta, per le professioni regolamentate, un documento attestante il rispetto dei requisiti prescritti dalla legislazione nazionale per l'esercizio, da parte dei cittadini dell'Unione, della professione regolamentata specificata nel contratto di lavoro o nell'offerta vincolante di lavoro secondo la legislazione nazionale;
 - (c) presenta, per le professioni non regolamentate, documenti attestanti qualifiche professionali superiori;
 - (d) esibisce un documento di viaggio valido secondo quanto previsto dalla legislazione nazionale e, se richiesto, una domanda di visto o un visto valido o, se del caso, un permesso di soggiorno valido o un visto nazionale valido per soggiorno di lunga durata;
 - (e) dimostra di disporre o, se previsto dalla legislazione nazionale, di avere fatto richiesta di un'assicurazione sanitaria a copertura di tutti i rischi contro i quali sono normalmente coperti i cittadini dello Stato membro interessato, per i periodi in cui non dispone di una copertura assicurativa di questo tipo né di prestazioni corrispondenti connesse al contratto di lavoro o in virtù di esso.
2. In aggiunta alle condizioni di cui al paragrafo 1, la retribuzione annuale lorda come calcolata in base alla retribuzione mensile o annuale specificata nel contratto di lavoro o nell'offerta vincolante di lavoro non è inferiore alla soglia di retribuzione stabilita e pubblicata a tal fine dagli Stati membri. La soglia di retribuzione fissata dagli Stati membri corrisponde almeno a 1,0 volte, ma non a più di 1,4 volte, la retribuzione media annuale lorda nello Stato membro interessato.
3. Gli Stati membri esigono che siano soddisfatte tutte le condizioni previste dalle leggi applicabili, dai contratti collettivi o dalle prassi nei pertinenti settori occupazionali per i posti di lavoro altamente specializzati.
4. In deroga al paragrafo 2, e ai fini dell'occupazione in professioni che necessitano particolarmente di lavoratori cittadini di paesi terzi e che appartengono ai gruppi principali 1 e 2 della ISCO, la soglia di retribuzione corrisponde all'80 per cento della soglia di retribuzione fissata dallo Stato membro interessato conformemente al paragrafo 2.
5. In deroga al paragrafo 2, e per i cittadini di paesi terzi che hanno conseguito un titolo di istruzione superiore al massimo tre anni prima della presentazione della domanda di Carta blu UE, la soglia di retribuzione corrisponde all'80 per cento della soglia di retribuzione fissata dallo Stato membro interessato conformemente al paragrafo 2. Il

termine di tre anni si applica nuovamente dopo il conseguimento di ciascun livello di titoli di studio superiori.

La soglia di retribuzione di cui al primo comma del presente paragrafo si applica ogni qualvolta una domanda di Carta blu UE o un rinnovo siano presentati durante detto periodo di tre anni. Se la Carta blu UE rilasciata durante il periodo di tre anni è rinnovata dopo il termine del periodo di tre anni, si applica la soglia di retribuzione di cui al paragrafo 2. Tuttavia, nel caso in cui la prima Carta blu UE emessa durante il periodo di tre anni sia stata rilasciata per meno di 24 mesi, la soglia minima di retribuzione di cui al primo comma del presente paragrafo si applica all'atto del primo rinnovo.

6. Gli Stati membri facilitano la convalida e il riconoscimento di documenti che attestino il possesso di qualifiche professionali superiori a norma del paragrafo 1, lettera c).
7. Gli Stati membri respingono le domande di cittadini di paesi terzi che sono ritenuti una minaccia per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sanità pubblica.
8. Gli Stati membri possono esigere che il cittadino di un paese terzo interessato indichi il proprio indirizzo sul loro territorio.

Se il diritto nazionale di uno Stato membro prevede l'obbligo di indicare un indirizzo alla presentazione della domanda e se il cittadino di un paese terzo interessato non conosce ancora il proprio indirizzo futuro, gli Stati membri accettano un indirizzo temporaneo. In tal caso, il cittadino di un paese terzo indica il proprio indirizzo permanente al più tardi al rilascio della Carta blu UE, a norma dell'articolo 8.

Articolo 6

Motivi di rifiuto

1. Gli Stati membri rifiutano la domanda di Carta blu UE nei seguenti casi:
 - (a) il richiedente non soddisfa le condizioni di cui all'articolo 5;
 - (b) i documenti presentati sono stati ottenuti con la frode, falsificati o manomessi.
2. Qualora il mercato del lavoro sia soggetto a gravi perturbazioni, che possono essere limitate a una determinata regione del territorio nazionale, come un alto livello di disoccupazione in una professione o un settore determinati, gli Stati membri hanno facoltà di verificare se i posti vacanti in questione possano essere coperti da forza lavoro nazionale o dell'Unione, da cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente in tale Stato membro e che fanno già parte del mercato del lavoro interno in virtù della legislazione nazionale o dell'Unione, o da soggiornanti di lungo periodo UE che intendono trasferirsi in detto Stato membro per svolgere un'attività professionale altamente specializzata, conformemente al capo III della direttiva 2003/109/CE.

Lo Stato membro interessato notifica alla Commissione l'intenzione di condurre tale verifica, che può essere limitata a una determinata regione del suo territorio, in merito a una professione o un settore determinati, relativamente a cittadini di paesi terzi provenienti da paesi terzi per i successivi 12 mesi, e le comunica tutti i motivi che giustificano tale decisione. Per ciascuna proroga di 12 mesi, lo Stato membro interessato trasmette una nuova notifica giustificata.

3. Gli Stati membri possono respingere una domanda di Carta blu UE nei seguenti casi:
 - (a) il datore di lavoro non ha rispettato i propri obblighi giuridici in materia di sicurezza sociale, fiscalità, diritti dei lavoratori o condizioni di lavoro;
 - (b) l'impresa del datore di lavoro è in corso di liquidazione o è stata liquidata conformemente al diritto nazionale in materia di insolvenza o non è svolta alcuna attività economica; oppure
 - (c) il datore di lavoro è stato oggetto di sanzioni per l'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, a norma dell'articolo 9 della direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁵¹, o a causa di lavoro non dichiarato o occupazione illegale ai sensi della legislazione nazionale.
4. Gli Stati membri possono respingere una domanda di Carta blu UE al fine di garantire assunzioni etiche in settori con carenza di lavoratori qualificati nei paesi di origine.
5. Fatto salvo il paragrafo 1, qualsiasi decisione di respingere una domanda tiene conto delle circostanze specifiche del caso e rispetta il principio di proporzionalità.

Articolo 7

Revoca o mancato rinnovo della Carta blu UE

1. Gli Stati membri revocano o rifiutano di rinnovare la Carta blu UE nei seguenti casi:
 - (a) la Carta blu UE o i documenti presentati sono stati ottenuti con la frode, falsificati o manomessi;
 - (b) il cittadino di un paese terzo non è più in possesso di un contratto di lavoro valido per un posto di lavoro altamente specializzato o delle qualifiche di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere b) e c), o la sua retribuzione non soddisfa più la soglia di retribuzione di cui all'articolo 5, paragrafi 2, 4 o 5, secondo i casi, fatte salve le disposizioni dell'articolo 14.
2. Gli Stati membri possono revocare o rifiutare il rinnovo della Carta blu UE rilasciata a norma della presente direttiva in ciascuno dei casi seguenti:
 - (a) per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sanità pubblica;
 - (b) il datore di lavoro non ha rispettato, se del caso, i propri obblighi giuridici in materia di sicurezza sociale, fiscalità, diritti dei lavoratori o condizioni di lavoro;
 - (c) non sono più soddisfatte le condizioni previste dalle leggi applicabili, dai contratti collettivi o dalle prassi nei pertinenti settori occupazionali per lavori altamente specializzati;
 - (d) il cittadino di un paese terzo non ha comunicato le modifiche di cui all'articolo 13, paragrafo 1, se del caso, e all'articolo 14, paragrafo 3;

⁵¹ Direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 168 del 30.6.2009, pag. 24).

- (e) il cittadino di un paese terzo non è più in possesso di un documento di viaggio valido;
- (f) il cittadino di un paese terzo non soddisfa le condizioni di mobilità di cui al presente capo o si avvale ripetutamente in modo abusivo delle disposizioni in materia di mobilità di cui al presente capo.

Se una Carta blu UE è revocata o non viene rinnovata in base al paragrafo 2, lettera e), prima di revocare o non rinnovare la Carta blu UE gli Stati membri fissano un termine ragionevole che consenta al cittadino di un paese terzo interessato di ottenere e presentare un documento di viaggio valido.

- 3. La mancanza della comunicazione di cui all'articolo 13, paragrafo 1, o all'articolo 14, paragrafo 3, non è considerata un motivo sufficiente per revocare o non rinnovare la Carta blu UE se il titolare dimostra che la comunicazione non è pervenuta alle autorità competenti per motivi indipendenti dalla sua volontà.
- 4. Fatto salvo il paragrafo 1, qualsiasi decisione di revocare una Carta blu UE o rifiutarne il rinnovo tiene conto delle circostanze specifiche del caso e rispetta il principio di proporzionalità.

Capo III

Carta blu UE e relativa procedura

Articolo 8

Carta blu UE

- 1. La Carta blu UE è rilasciata se il cittadino di un paese terzo soddisfa i criteri di cui all'articolo 5 e se non vi sono motivi di rifiuto a norma dell'articolo 6.

Se uno Stato membro rilascia solo permessi di soggiorno sul suo territorio e il cittadino di un paese terzo soddisfa tutte le condizioni di ammissione previste dalla presente direttiva, lo Stato membro interessato provvede a rilasciargli il visto richiesto.
- 2. Gli Stati membri stabiliscono un periodo standard di validità della Carta blu UE, che è di almeno 24 mesi. Se il contratto di lavoro copre un periodo più breve, la Carta blu UE è rilasciata almeno per la durata del contratto di lavoro più tre mesi. In caso di rinnovo della Carta blu UE, il suo periodo di validità è di almeno 24 mesi.
- 3. La Carta blu UE è rilasciata dalle autorità competenti degli Stati membri secondo il modello uniforme stabilito dal regolamento (CE) n. 1030/2002. Conformemente alla lettera a), punto 7.5-9, dell'allegato di tale regolamento, gli Stati membri indicano sulla Carta blu UE le condizioni di accesso al mercato del lavoro di cui all'articolo 13, paragrafo 1, della presente direttiva. Gli Stati membri inseriscono la dicitura "Carta blu UE" nel campo "tipo di permesso" del permesso di soggiorno.
- 4. Quando uno Stato membro rilascia una Carta blu UE a un cittadino di un paese terzo al quale ha concesso protezione internazionale, inserisce la seguente annotazione nella Carta blu UE di detto cittadino di un paese terzo, nel campo "annotazioni": "Protezione internazionale concessa da [nome dello Stato membro] in data [data]".

Quando tale Stato membro revoca la protezione internazionale di cui gode il titolare della Carta blu UE, rilascia, se del caso, una nuova Carta blu UE che non contiene tale annotazione.

5. Se la Carta blu UE è rilasciata da uno Stato membro a un cittadino di un paese terzo beneficiario di protezione internazionale in un altro Stato membro, lo Stato membro che rilascia la Carta blu UE vi inserisce l'annotazione "Protezione internazionale concessa da [nome dello Stato membro] in data [data]".

Prima di inserire tale annotazione, lo Stato membro notifica il rilascio della Carta blu UE allo Stato membro da menzionare nell'annotazione e chiede a quest'ultimo di comunicargli se il titolare della Carta blu UE benefici ancora della protezione internazionale. Lo Stato membro indicato nell'annotazione risponde entro un mese dal ricevimento della richiesta di informazione. Se la protezione internazionale è stata revocata con decisione definitiva, lo Stato membro che rilascia la Carta blu UE non inserisce l'annotazione di cui sopra.

Se, in linea con gli strumenti internazionali o la legislazione nazionale applicabili, la responsabilità per la protezione internazionale del titolare della Carta blu UE è stata trasferita allo Stato membro dopo che questo ha rilasciato la Carta blu UE a norma del primo comma, tale Stato membro modifica opportunamente l'annotazione entro tre mesi dal trasferimento.

6. Durante il periodo di validità, la Carta blu UE autorizza il titolare a:
 - (a) entrare, rientrare e soggiornare nel territorio dello Stato membro che rilascia la Carta blu UE;
 - (b) godere dei diritti riconosciuti dalla presente direttiva.

Articolo 9

Domande di ammissione

1. Gli Stati membri stabiliscono se le domande di Carta blu UE debbano essere presentate dal cittadino di un paese terzo o dal datore di lavoro. Gli Stati membri possono anche consentire che la domanda sia presentata indifferentemente dall'una o dall'altra parte.
2. La domanda è presa in considerazione ed esaminata quando il cittadino di un paese terzo interessato soggiorna al di fuori del territorio dello Stato membro in cui chiede di essere ammesso, oppure quando è già legalmente presente nel territorio di tale Stato membro.

Articolo 10

Garanzie procedurali

1. Le autorità competenti degli Stati membri adottano una decisione sulla domanda di Carta blu UE e la notificano per iscritto al richiedente, conformemente alle procedure di notifica previste dalla legislazione nazionale dello Stato membro interessato. La notifica è effettuata al più tardi entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda.

Qualora il datore di lavoro sia stato riconosciuto conformemente all'articolo 12, la notifica è effettuata al più tardi entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda.

2. Se intervengono circostanze eccezionali e debitamente giustificate connesse alla complessità della domanda, gli Stati membri possono prorogare di 30 giorni il periodo massimo di cui al paragrafo 1. Essi informano il richiedente della proroga prima della scadenza di tale periodo massimo.
3. Laddove le informazioni o i documenti forniti a sostegno della domanda siano insufficienti o incompleti, le autorità competenti comunicano al richiedente le informazioni supplementari richieste e fissano un termine ragionevole per la loro trasmissione. Il periodo di cui al paragrafo 1 è sospeso fino al momento in cui le autorità abbiano ricevuto le informazioni o i documenti supplementari richiesti. Se le informazioni o i documenti supplementari non sono forniti entro il termine stabilito, la domanda può essere respinta.
4. Qualsiasi decisione che respinga la domanda di rilascio di una Carta blu UE o disponga il mancato rinnovo o la revoca della stessa è notificata per iscritto al cittadino di un paese terzo interessato e, laddove opportuno, al suo datore di lavoro, in conformità delle procedure di notifica previste dalla legislazione nazionale pertinente. Nella notifica sono indicati i motivi della decisione, l'autorità competente presso la quale può essere presentato ricorso e i termini per la sua presentazione. Gli Stati membri prevedono un ricorso giurisdizionale effettivo, conformemente alla legislazione nazionale.
5. Al richiedente è consentito presentare domanda di rinnovo prima della scadenza della Carta blu UE. Gli Stati membri hanno facoltà di fissare un termine massimo di 60 giorni prima della scadenza della Carta blu UE per la presentazione di una domanda di rinnovo.
6. Ove la validità del permesso per la Carta blu UE scada durante la procedura di rinnovo, gli Stati membri consentono al cittadino di un paese terzo di soggiornare nel loro territorio fino a quando le autorità competenti avranno preso una decisione in merito alla domanda.

Articolo 11

Tasse

L'importo delle tasse richieste dagli Stati membri per il trattamento delle domande non deve essere sproporzionato o eccessivo.

Articolo 12

Datori di lavoro riconosciuti

1. Gli Stati membri possono decidere di prevedere procedure di riconoscimento dei datori di lavoro conformemente alla legislazione o alla prassi amministrativa nazionale ai fini dell'applicazione di procedure semplificate per l'ottenimento di una Carta blu UE.

Qualora decida di ricorrere a procedure di riconoscimento, lo Stato membro fornisce ai datori di lavoro interessati informazioni chiare e trasparenti relative, tra l'altro, ai

criteri e alle condizioni per l'approvazione, al periodo di validità del riconoscimento e alle conseguenze della mancata osservanza delle condizioni previste, compresa l'eventuale revoca e mancato rinnovo, nonché le eventuali sanzioni applicabili.

Le procedure di riconoscimento non comportano spese od oneri amministrativi sproporzionati o eccessivi per i datori di lavoro.

2. Gli Stati membri possono rifiutare di riconoscere un datore di lavoro ai sensi del paragrafo 1 se il datore di lavoro è stato oggetto di sanzioni per l'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare ai sensi della direttiva 2009/52/CE.

Le procedure semplificate comprendono il trattamento delle domande di cui all'articolo 10, paragrafo 1, secondo comma. I richiedenti sono esentati dall'obbligo di presentazione della prova di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere c) ed e), e all'articolo 5, paragrafo 8.

3. Gli Stati membri adottano misure per prevenire eventuali abusi. Dette misure possono comprendere il controllo e la valutazione a intervalli regolari e, ove opportuno, ispezioni in conformità della legislazione o della prassi amministrativa nazionale.

Gli Stati membri possono, tra l'altro, rifiutare di rinnovare o decidere di revocare lo status di datore di lavoro riconosciuto qualora il datore di lavoro non abbia rispettato i suoi obblighi ai sensi della presente direttiva o il riconoscimento sia stato ottenuto in maniera fraudolenta.

CAPO IV

DIRITTI

Articolo 13

Accesso al mercato del lavoro

1. I titolari di Carta blu UE devono avere pieno accesso a posti di lavoro altamente specializzati nello Stato membro interessato. Gli Stati membri possono esigere che il cambiamento del datore di lavoro ed eventuali cambiamenti riguardanti l'osservanza dei criteri di ammissione di cui all'articolo 5 siano comunicati conformemente alle procedure previste dalla legislazione nazionale.
Durante la procedura di comunicazione non è sospeso il diritto del titolare di Carta blu UE di continuare a svolgere la sua attività professionale.
2. Fatti salvi i criteri di ammissione di cui all'articolo 5, i titolari di una Carta blu UE possono esercitare un'attività autonoma in parallelo all'attività subordinata altamente specializzata.
3. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono limitare l'accesso al lavoro se le attività lavorative comportano una partecipazione all'esercizio dell'autorità pubblica e la responsabilità della salvaguardia dell'interesse generale dello Stato.
4. Il presente articolo si applica fatto salvo il principio della preferenza per i cittadini dell'Unione, laddove applicabile ai sensi delle disposizioni dei pertinenti atti di adesione.

Articolo 14

Disoccupazione temporanea

1. La disoccupazione non costituisce di per sé un motivo di revoca della Carta blu UE, a meno che il periodo di disoccupazione superi i tre mesi consecutivi o si registri più di un periodo di disoccupazione durante il periodo di validità di una Carta blu UE.
2. Durante il periodo di cui al paragrafo 1 il titolare di Carta blu UE è autorizzato a cercare e assumere un impiego alle condizioni previste all'articolo 13.
3. Il titolare di Carta blu UE comunica alle autorità competenti dello Stato membro in cui soggiorna l'inizio e, se del caso, la fine del periodo di disoccupazione, in conformità delle procedure nazionali applicabili.

Articolo 15

Parità di trattamento

1. I titolari di Carta blu UE beneficiano di un trattamento uguale a quello riservato ai cittadini dello Stato membro che ha rilasciato la Carta blu UE per quanto concerne:
 - (a) le condizioni di impiego, compresa l'età minima di ammissione al lavoro, e le condizioni di lavoro, tra cui la retribuzione e il licenziamento, l'orario di lavoro, le ferie e i giorni festivi, nonché le prescrizioni relative alla salute e alla sicurezza sul luogo di lavoro;
 - (b) la libertà di associazione, adesione e partecipazione a organizzazioni rappresentative di lavoratori o di datori di lavoro o a qualunque organizzazione professionale di categoria, compresi i diritti e i vantaggi che ne derivano, fatte salve le disposizioni nazionali in materia di ordine pubblico e pubblica sicurezza;
 - (c) l'istruzione e la formazione professionale;
 - (d) il riconoscimento di diplomi, certificati e altre qualifiche professionali secondo le procedure nazionali applicabili;
 - (e) i settori della sicurezza sociale elencati all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 883/2004;
 - (f) l'accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico e l'erogazione degli stessi, comprese le procedure per l'ottenimento di un alloggio, nonché i servizi d'informazione e consulenza forniti dai centri per l'impiego.
2. In riferimento al paragrafo 1, lettere c) e g), gli Stati membri possono limitare la parità di trattamento per quanto concerne le borse e i prestiti di studio e di mantenimento nonché altre sovvenzioni e prestiti concernenti l'istruzione secondaria e superiore e la formazione professionale. L'accesso all'università e all'istruzione post-secondaria può essere subordinato a condizioni specifiche conformemente alla legislazione nazionale.

In riferimento al paragrafo 1, lettera f), lo Stato membro interessato può limitare la parità di trattamento per quanto concerne le procedure per l'ottenimento di un alloggio. Ciò non pregiudica la libertà contrattuale in conformità della legislazione nazionale e dell'Unione.

3. I titolari di Carta blu UE che si trasferiscono in un paese terzo o i loro superstiti che soggiornano in un paese terzo e i cui diritti derivano dai titolari di Carta blu UE in questione ottengono, in relazione alla vecchiaia, invalidità o morte, diritti pensionistici basati sull'occupazione precedente di tali lavoratori e acquisiti in conformità delle legislazioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 883/2004, alle stesse condizioni e secondo gli stessi parametri applicabili ai cittadini degli Stati membri interessati che si trasferiscono in un paese terzo.
4. Il diritto alla parità di trattamento di cui al paragrafo 1 non pregiudica il diritto dello Stato membro di revocare la Carta blu UE o rifiutarne il rinnovo a norma dell'articolo 7.
5. Il presente articolo non si applica ai titolari di Carta blu UE beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi della legislazione dell'Unione nel territorio dello Stato membro interessato.
6. Il presente articolo si applica ai titolari di Carta blu UE beneficiari di protezione internazionale solo se soggiornano in uno Stato membro diverso dallo Stato membro che ha concesso loro la protezione internazionale.

Articolo 16

Familiari

1. Si applica la direttiva 2003/86/CE del Consiglio con le deroghe previste dal presente articolo.
2. In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 8 della direttiva 2003/86/CE, il ricongiungimento familiare non dipende dal fatto che il titolare di Carta blu UE abbia una fondata prospettiva di ottenere il diritto di soggiornare in modo stabile e benefici di un periodo minimo di soggiorno.
3. In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, terzo comma, e all'articolo 7, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2003/86/CE, le condizioni e le misure di integrazione ivi previste possono essere applicate solo dopo che alle persone interessate è stato accordato il ricongiungimento familiare.
4. In deroga all'articolo 5, paragrafo 4, primo comma, della direttiva 2003/86/CE, se le condizioni per il ricongiungimento familiare sono soddisfatte e le domande sono state presentate contemporaneamente, i permessi di soggiorno per i familiari sono concessi contemporaneamente alla Carta blu UE. Se i familiari raggiungono il titolare di Carta blu UE dopo che a questi è stata concessa la Carta blu UE e se le condizioni per il ricongiungimento familiare sono soddisfatte, i permessi di soggiorno sono accordati al più tardi entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda.
5. In deroga all'articolo 13, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2003/86/CE, la durata della validità dei permessi di soggiorno concessi ai familiari è uguale a quella della Carta blu UE, purché il periodo di validità dei loro documenti di viaggio lo consenta.
6. In deroga all'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, della direttiva 2003/86/CE, gli Stati membri non applicano alcun limite di tempo per l'accesso al mercato del lavoro. Fatte salve le limitazioni di cui all'articolo 13, paragrafo 3, della presente direttiva, i familiari hanno accesso a qualsiasi attività lavorativa subordinata o autonoma nello Stato membro interessato.

Prima di concedere a un familiare l'accesso a un'attività lavorativa, gli Stati membri hanno facoltà di verificare se i posti vacanti in questione possano essere coperti da forza lavoro nazionale o dell'Unione, da cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente in tale Stato membro e che fanno già parte del mercato del lavoro interno in virtù della legislazione nazionale o dell'Unione, ovvero da soggiornanti di lungo periodo UE che intendano trasferirsi in detto Stato membro per svolgervi un'attività lavorativa conformemente al capo III della direttiva 2003/109/CE.

7. In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2003/86/CE, ai fini del calcolo dei cinque anni di soggiorno necessari per l'acquisizione di un permesso di soggiorno autonomo, sono cumulati i periodi di soggiorno in diversi Stati membri.
8. Le disposizioni di cui all'articolo 17 relative al cumulo dei periodi di soggiorno in diversi Stati membri da parte del titolare di Carta blu UE allo scopo dell'acquisizione dello status di soggiornante di lungo periodo UE si applicano per analogia.
9. Il presente articolo non si applica ai titolari di Carta blu UE beneficiari del diritto alla libera circolazione in virtù della legislazione dell'Unione nello Stato membro interessato.
10. Il presente articolo si applica ai titolari di Carta blu UE beneficiari di protezione internazionale solo se soggiornano in uno Stato membro diverso dallo Stato membro che ha accordato loro la protezione internazionale.

Articolo 17

Status di soggiornante di lungo periodo UE per i titolari di Carta blu UE

1. La direttiva 2003/109/CE si applica con le deroghe previste nel presente articolo.
2. In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2003/109/CE, gli Stati membri conferiscono lo status di soggiornante di lungo periodo UE ai cittadini di paesi terzi che hanno soggiornato legalmente e ininterrottamente come titolari di Carta blu UE nel loro territorio per tre anni immediatamente prima della presentazione della pertinente domanda.

Lo status di soggiornante di lungo periodo UE concesso conformemente al primo comma del presente paragrafo può essere revocato prima del completamento del periodo di soggiorno legale e ininterrotto di cinque anni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2003/109/CE nel territorio degli Stati membri, se il cittadino di un paese terzo diventa disoccupato e non ha risorse sufficienti per mantenere se stesso e, se del caso, i familiari senza ricorrere al regime di assistenza sociale dello Stato membro interessato.

Tuttavia, lo status di soggiornante di lungo periodo UE non è revocato se il cittadino di un paese terzo:

- (a) è temporaneamente inabile al lavoro a seguito di una malattia o di un infortunio;
- (b) è in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata e si è iscritto come persona in cerca di lavoro presso l'ufficio di collocamento competente;
- (c) inizia una formazione professionale che, a meno che il cittadino di un paese terzo interessato si trovi in stato di disoccupazione involontaria, è collegata all'attività professionale precedentemente svolta.

3. In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2003/109/CE, il titolare di Carta blu UE che si è avvalso della possibilità prevista all'articolo 20 della presente direttiva è autorizzato a cumulare periodi di soggiorno in diversi Stati membri al fine di soddisfare il requisito relativo alla durata del soggiorno, se ha cumulato:
 - (a) cinque anni di soggiorno legale e ininterrotto nel territorio degli Stati membri; nonché
 - (b) due anni di soggiorno legale e ininterrotto come titolare di Carta blu UE, immediatamente prima della presentazione della pertinente domanda nel territorio dello Stato membro in cui è stata presentata la domanda per lo status di soggiornante di lungo periodo UE.
4. Ai fini del calcolo del periodo di cinque anni di soggiorno legale e ininterrotto nell'Unione di cui al paragrafo 3, lettera a), e in deroga all'articolo 4, paragrafo 3, primo comma, della direttiva 2003/109/CE, le assenze dal territorio degli Stati membri non interrompono la durata del periodo di cinque anni se sono inferiori a dodici mesi consecutivi e non superano complessivamente i diciotto mesi all'interno del periodo di cinque anni di soggiorno legale e ininterrotto.
5. In deroga all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/109/CE, gli Stati membri estendono a 24 mesi consecutivi il periodo di assenza dal territorio degli Stati membri concesso al soggiornante di lungo periodo UE titolare di un permesso di soggiorno di lungo periodo con l'annotazione di cui all'articolo 18, paragrafo 2, della presente direttiva e ai suoi familiari che abbiano ottenuto lo status di soggiornanti di lungo periodo UE.
6. Le deroghe previste ai paragrafi 4 e 5 possono essere limitate ai casi in cui il cittadino di un paese terzo interessato sia in grado di dimostrare che è stato assente dal territorio degli Stati membri per esercitare un'attività economica subordinata o autonoma, svolgere un servizio volontario o studiare nel paese di origine.
7. L'articolo 15, paragrafo 1, lettera f), l'articolo 19 e, se del caso, gli articoli 16 e 21 si applicano ai titolari di un permesso di soggiorno di lungo periodo con l'annotazione di cui all'articolo 18, paragrafo 2.
8. Se un soggiornante di lungo periodo UE che è in possesso di un permesso di soggiorno di lungo periodo con l'annotazione di cui all'articolo 18, paragrafo 2, della presente direttiva esercita il suo diritto di soggiornare in un secondo Stato membro ai sensi del capo III della direttiva 2003/109/CE, l'articolo 14, paragrafi 3 e 4, e l'articolo 15, paragrafo 2, lettera b), di detta direttiva non si applicano. Il secondo Stato membro può applicare misure a norma dell'articolo 20, paragrafo 6, della presente direttiva.

Articolo 18

Permesso di soggiorno di lungo periodo

1. Ai titolari di Carta blu UE che rispettano le condizioni previste all'articolo 17 della presente direttiva per l'ottenimento dello status di soggiornante di lungo periodo UE è rilasciato un permesso di soggiorno a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1030/2002.
2. Gli Stati membri inseriscono la dicitura "Ex titolare di Carta blu UE" nel permesso di soggiorno di cui al paragrafo 1 del presente articolo, nel campo "annotazioni".

Capo V

MOBILITÀ TRA STATI MEMBRI

Articolo 19

Attività professionali in un secondo Stato membro

1. Se un cittadino di un paese terzo in possesso di una Carta blu UE valida rilasciata da uno Stato membro che applica integralmente l'acquis di Schengen entra e soggiorna in uno o più secondi Stati membri per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni per svolgervi un'attività professionale, il secondo Stato membro non richiede alcuna autorizzazione per l'esercizio di tale attività oltre alla Carta blu UE rilasciata dal primo Stato membro.
2. Un cittadino di un paese terzo in possesso di una Carta blu UE valida rilasciata da uno Stato membro che non applica integralmente l'acquis di Schengen ha il diritto entrare e soggiornare in uno o più secondi Stati membri per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni al fine di esercitarvi un'attività professionale sulla base Il secondo Stato membro non richiede alcuna autorizzazione per l'esercizio di tale attività professionale oltre alla Carta blu UE rilasciata dal primo Stato membro.

Articolo 20

Domanda per l'ottenimento di una Carta blu UE in un secondo Stato membro

1. Dopo dodici mesi di soggiorno legale nel primo Stato membro in quanto titolare di Carta blu UE, il cittadino di un paese terzo ha il diritto di entrare in un secondo Stato membro per esercitarvi un lavoro altamente specializzato sulla base della Carta blu UE e di un documento di viaggio valido, alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Quanto prima, e in ogni caso entro un mese dall'ingresso nel territorio del secondo Stato membro, il titolare di Carta blu UE o il suo datore di lavoro o entrambi presentano alle autorità competenti di tale Stato membro la domanda di rilascio di una Carta blu UE corredata da tutti i documenti comprovanti il rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 3 relativamente al secondo Stato membro.

Il titolare di Carta blu UE è autorizzato a lavorare nel secondo Stato membro immediatamente dopo la presentazione della domanda.

La domanda può altresì essere presentata alle autorità competenti del secondo Stato membro mentre il titolare della Carta blu UE soggiorna ancora nel territorio del primo Stato membro.

3. Ai fini della domanda di cui al paragrafo 2, il titolare di Carta blu UE presenta:
 - (a) la Carta blu UE valida rilasciata dal primo Stato membro;
 - (b) un contratto di lavoro valido o, secondo quanto eventualmente previsto dalla legislazione nazionale, un'offerta vincolante di lavoro per svolgere un'attività

- lavorativa altamente specializzata, avente durata di almeno sei mesi nel secondo Stato membro;
- (c) per le professioni regolamentate, un documento attestante il rispetto dei requisiti prescritti dalla legislazione nazionale per l'esercizio, da parte dei cittadini dell'Unione, della professione regolamentata specificata nel contratto di lavoro o nell'offerta vincolante di lavoro conformemente alla legislazione nazionale;
 - (d) un documento di viaggio valido, secondo quanto previsto dalla legislazione nazionale;
 - (e) la prova del raggiungimento della soglia di retribuzione fissata nel secondo Stato membro in applicazione del paragrafo 2 o, se del caso, dell'articolo 5, paragrafi 4 e 5.
4. Il secondo Stato membro respinge la domanda di Carta blu UE nei casi seguenti:
- (a) i documenti richiesti ai sensi del paragrafo 3 non sono presentati;
 - (b) i documenti sono stati ottenuti in maniera fraudolenta, sono stati falsificati o alterati;
 - (c) l'occupazione non è conforme alle condizioni stabilite dalla normativa applicabile, ai contratti collettivi o alle prassi di cui all'articolo 5, paragrafo 3.
5. Il secondo Stato membro respinge una domanda di Carta blu UE se il cittadino di un paese terzo costituisce una minaccia per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sanità pubblica.
6. Il secondo Stato membro può respingere una domanda di Carta blu UE sulla base di una verifica effettuata a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, dopo una notifica motivata ai sensi del medesimo articolo, e solo nel caso in cui il secondo Stato membro abbia introdotto tali verifiche anche per i cittadini di paesi terzi provenienti da paesi terzi ai sensi della presente direttiva.
7. Il secondo Stato membro può respingere una domanda di Carta blu UE se il cittadino di un paese terzo si avvale ripetutamente della possibilità di entrare e lavorare in un secondo Stato membro in modo abusivo ai sensi del presente articolo. Il secondo Stato membro informa il primo Stato membro del rifiuto ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera f).
8. In deroga all'articolo 10, paragrafo 1, il secondo Stato membro adotta una decisione in merito alla domanda di Carta blu UE e informa per iscritto il richiedente e il primo Stato membro, entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, in merito alla sua decisione di:
- (a) rilasciare una Carta blu UE e autorizzare il cittadino di un paese terzo a soggiornare nel suo territorio al fine di svolgervi un lavoro altamente specializzato, se le condizioni di cui al presente articolo sono soddisfatte; oppure
 - (b) rifiutare di rilasciare una Carta blu UE e obbligare il richiedente e i suoi familiari, conformemente alle procedure previste dalla legislazione nazionale, a lasciare il suo territorio, se le condizioni di cui al presente articolo non sono soddisfatte.

9. Se la Carta blu UE rilasciata dal primo Stato membro viene a scadenza durante la procedura, il secondo Stato membro può rilasciare, se richiesto dalla legislazione nazionale, un permesso di soggiorno nazionale temporaneo o un'autorizzazione equivalente, che permetta al richiedente di continuare a soggiornare legalmente nel suo territorio finché le autorità competenti non abbiano deciso in merito alla domanda.
10. A partire dalla seconda volta che un titolare di Carta blu UE, ed eventualmente i suoi familiari, si avvalgono della possibilità di trasferirsi in un altro Stato membro a norma del presente articolo, per "primo Stato membro" si intende lo Stato membro da cui la persona interessata si sposta e per "secondo Stato membro" lo Stato membro in cui essa chiede di soggiornare. In deroga all'articolo 20, paragrafo 1, un titolare di Carta blu UE può spostarsi in un altro Stato membro una seconda volta dopo sei mesi di soggiorno legale nel primo Stato membro come titolare di Carta blu UE.

Articolo 21

Soggiorno dei familiari nel secondo Stato membro

1. Se il titolare di Carta blu UE si trasferisce in un secondo Stato membro a norma dell'articolo 20, e la famiglia era già costituita nel primo Stato membro, i familiari sono autorizzati ad accompagnarlo e ad entrare e soggiornare nel secondo Stato membro sulla base dei permessi di soggiorno validi ottenuti in qualità di familiari di un titolare di Carta blu UE nel primo Stato membro.
2. Al più tardi entro un mese dall'ingresso nel territorio del secondo Stato membro, i familiari interessati o il titolare di Carta blu UE, conformemente alla legislazione nazionale, presentano alle autorità competenti di tale Stato membro una domanda di permesso di soggiorno in quanto familiari.

Se il permesso di soggiorno di un familiare rilasciato dal primo Stato membro scade durante la procedura o non consente più al titolare di soggiornare legalmente nel territorio del secondo Stato membro, quest'ultimo permette al familiare di soggiornare nel suo territorio, se necessario rilasciando un permesso di soggiorno nazionale temporaneo o un'autorizzazione equivalente, finché le autorità competenti del secondo Stato membro non abbiano deciso in merito alla domanda.
3. Il secondo Stato membro può richiedere ai familiari interessati di presentare, contestualmente alla domanda di permesso di soggiorno:
 - (a) il loro permesso di soggiorno nel primo Stato membro e un documento di viaggio valido o le relative copie autenticate;
 - (b) la prova del loro soggiorno nel primo Stato membro in qualità di familiari del titolare di Carta blu UE.
4. In deroga all'articolo 16, paragrafo 4, se i familiari raggiungono il titolare di Carta blu UE dopo che questi si è trasferito nel secondo Stato membro, il permesso di soggiorno è concesso al più tardi entro 30 giorni dalla data in cui la domanda è stata presentata, qualora le condizioni per il ricongiungimento familiare siano soddisfatte.
5. In aggiunta alle deroghe di cui all'articolo 16, il secondo Stato membro non esige le prove di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 2003/86/CE.
6. Se la famiglia non era già costituita nel primo Stato membro, si applica l'articolo 16.

7. Il presente articolo si applica ai titolari di Carta blu UE beneficiari di protezione internazionale solo se si trasferiscono per soggiornare in uno Stato membro diverso dallo Stato membro che ha concesso loro la protezione internazionale.
8. Il presente articolo non si applica ai titolari di Carta blu UE beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto dell'Unione nel territorio del secondo Stato membro.

Articolo 22

Garanzie e sanzioni

1. Se la Carta blu UE è rilasciata da uno Stato membro che non applica integralmente l'acquis di Schengen e il titolare di Carta blu UE attraversa una frontiera esterna ai fini della mobilità di cui agli articoli 19 e 20, il secondo Stato membro ha la facoltà di chiedere come prova della mobilità del titolare di Carta blu UE:
 - (a) la Carta blu UE valida rilasciata dal primo Stato membro;
 - (b) elementi di prova della finalità professionale del suo soggiorno ai sensi dell'articolo 19;
 - (c) un contratto di lavoro o un'offerta vincolante di lavoro per svolgere un'attività lavorativa altamente specializzata avente una durata di almeno sei mesi nel secondo Stato membro, ai sensi dell'articolo 20.
2. Se la Carta blu UE è rilasciata da uno Stato membro che non applica integralmente l'acquis di Schengen e i familiari del titolare di Carta blu UE lo raggiungono quando questi attraversa una frontiera esterna ai fini del trasferimento in un secondo Stato membro a norma dell'articolo 21, paragrafo 1, il secondo Stato membro ha diritto di esigere, oltre alle prove di cui al paragrafo 1 del presente articolo, che i familiari presentino i loro permessi di soggiorno relativi al primo Stato membro in qualità di familiari del titolare di Carta blu UE.
3. Se il secondo Stato membro respinge la domanda di rilascio della Carta blu UE a norma dell'articolo 20, paragrafo 8, lettera b), il primo Stato membro, su richiesta del secondo Stato membro, autorizza il rientro del titolare di Carta blu UE, e se del caso, dei suoi familiari, senza formalità e senza indugio. Tale disposizione si applica anche qualora la Carta blu UE rilasciata dal primo Stato membro sia scaduta o sia stata revocata nel corso dell'esame della domanda. L'articolo 14 si applica dopo il rientro nel primo Stato membro.
4. Il titolare di Carta blu UE o il suo datore di lavoro nel secondo Stato membro possono essere ritenuti responsabili delle spese connesse al rientro del titolare di Carta blu UE e dei suoi familiari, di cui al paragrafo 4.
5. Gli Stati membri possono ritenere il datore di lavoro del titolare di Carta blu UE responsabile dell'inosservanza delle condizioni di mobilità previste nel presente capo o dell'uso ripetutamente abusivo delle disposizioni del presente capo.

Lo Stato membro interessato prevede sanzioni nel caso in cui il datore di lavoro sia ritenuto responsabile. Tali sanzioni sono efficaci, proporzionate e dissuasive.
6. Se uno Stato membro revoca o non rinnova una Carta blu UE che contiene l'annotazione di cui all'articolo 8, paragrafo 4, e dispone di allontanare il cittadino di un paese terzo, esso chiede allo Stato membro indicato nell'annotazione di

confermare se la persona interessata benefici ancora della protezione internazionale nel suo territorio. Lo Stato membro indicato nell'annotazione risponde entro un mese dal ricevimento della richiesta di informazione.

Se beneficia ancora della protezione internazionale nello Stato membro indicato nell'annotazione, il cittadino di un paese terzo è allontanato verso detto Stato membro, che ne autorizza immediatamente il rientro insieme ai suoi familiari senza formalità, fatti salvi la legislazione applicabile dell'Unione o nazionale e il principio dell'unità familiare.

In deroga al secondo comma, lo Stato membro che ha adottato il provvedimento di allontanamento mantiene il diritto di allontanare, nel rispetto dei suoi obblighi internazionali, il cittadino di un paese terzo verso un paese diverso dallo Stato membro che ha concesso la protezione internazionale qualora tale persona soddisfi le condizioni specificate all'articolo 21, paragrafo 2, della direttiva 2011/95/UE.

7. Qualora il titolare di una Carta blu UE o i suoi familiari attraversino le frontiere esterne di uno Stato membro che applica integralmente l'acquis di Schengen, quest'ultimo consulta il sistema d'informazione Schengen. Tale Stato membro rifiuta l'ingresso a persone per le quali sia stata effettuata una segnalazione ai fini del rifiuto di ingresso e di soggiorno nel sistema d'informazione Schengen.

Capo VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23

Accesso alle informazioni e monitoraggio

1. Gli Stati membri provvedono affinché siano facilmente accessibili ai richiedenti le informazioni su tutti i documenti giustificativi richiesti per una domanda e le informazioni sulle condizioni di ingresso e soggiorno, compresi i diritti, gli obblighi e le garanzie procedurali dei cittadini di paesi terzi che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva e dei loro familiari. Tali dati comprendono informazioni sulle soglie di retribuzione fissate dallo Stato membro interessato a norma dell'articolo 5, paragrafi 2, 4 e 5, e sulle tasse applicabili.

Tali dati comprendono inoltre informazioni:

- (a) sulle attività professionali che un titolare di Carta blu UE proveniente da un altro Stato membro può esercitare sul territorio dello Stato membro interessato, conformemente all'articolo 19;
- (b) sulle procedure applicabili per ottenere una Carta blu UE, nonché permessi di soggiorno per i familiari, in un altro Stato membro, conformemente agli articoli 20 e 21.

Nel caso in cui gli Stati membri decidano di avvalersi della facoltà di cui all'articolo 6, paragrafo 2, il ricorso a una verifica della situazione del mercato del lavoro in una determinata professione o settore, in una data regione, è comunicato secondo le stesse modalità.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione ogni anno, e in occasione di ciascuna modifica, il metodo da essi adottato per determinare l'importo della soglia di retribuzione annuale e i relativi importi nominali, ai sensi dell'articolo 5, paragrafi 2, 4 e 5.

Gli Stati membri comunicano ogni anno alla Commissione l'elenco delle professioni alle quali si applica una deroga conformemente all'articolo 5, paragrafo 4.

Se gli Stati membri respingono una domanda di rilascio di Carta blu UE in base a principi di assunzione etica conformemente all'articolo 6, paragrafo 4, essi trasmettono alla Commissione e agli altri Stati membri una decisione debitamente motivata indicante i paesi e i settori interessati.

Gli Stati membri comunicano ogni anno alla Commissione l'elenco delle attività professionali consentite, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, ai fini dell'applicazione dell'articolo 19.

3. Gli Stati membri monitorano e comunicano ogni anno alla Commissione l'impatto della presente direttiva sui mercati del lavoro nazionali.

Articolo 24

Statistiche

1. Annualmente, e per la prima volta entro il ...⁵², gli Stati membri, in conformità del regolamento (CE) n. 862/2007⁵³, comunicano alla Commissione le statistiche sul numero di cittadini di paesi terzi cui è stata concessa una Carta blu UE e di quelli la cui domanda è stata respinta (specificando le domande respinte in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 2), nonché sul numero di cittadini di paesi terzi la cui Carta blu UE è stata rinnovata o revocata nell'anno civile precedente. Tali statistiche sono disaggregate per cittadinanza, occupazione, durata della validità dei permessi, sesso ed età dei richiedenti e per settore economico. Le statistiche relative ai cittadini di paesi terzi cui è stata concessa una Carta blu UE sono ulteriormente disaggregate per beneficiari di protezione internazionale, beneficiari del diritto alla libera circolazione e coloro che hanno acquisito lo status di soggiornante di lungo periodo UE a norma dell'articolo 17.

Allo stesso modo sono comunicate le statistiche sui familiari ammessi, ad eccezione delle informazioni riguardanti la loro occupazione e il settore economico.

Per i titolari di Carta blu UE e i loro familiari, cui è stato concesso un permesso di soggiorno in un secondo Stato membro a norma degli articoli 20 e 21, nelle informazioni fornite si specifica anche lo Stato membro del precedente soggiorno.

2. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 5, paragrafi 2, 4 e 5, si fa riferimento ai dati trasmessi a Eurostat in conformità del regolamento (UE) n. 549/2013⁵⁴.

Articolo 25

Relazioni

Ogni tre anni, e per la prima volta entro [*cinque anni dopo la data dell'entrata in vigore della presente direttiva*], la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva negli Stati membri, in particolare in merito alla valutazione dell'impatto degli articoli 5, 12, 19 e 20 e dell'impatto della presente direttiva sulla situazione dei mercati nazionali del lavoro. La Commissione propone, se del caso, le modifiche necessarie.

La Commissione valuta in particolare la pertinenza della soglia di retribuzione di cui all'articolo 5 e delle deroghe previste in tale articolo, tenuto conto, fra l'altro, della diversità delle situazioni economiche, settoriali e geografiche e dell'impatto sul mercato del lavoro negli Stati membri.

⁵² Quattro anni dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva.

⁵³ Regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale e che abroga il regolamento (CEE) n. 311/76 del Consiglio relativo all'elaborazione di statistiche riguardanti i lavoratori stranieri (GU L 199 del 31.7.2007, pag. 23).

⁵⁴ Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (GU L 174 del 26.6.2013, pag. 1).

Articolo 26

Cooperazione tra punti di contatto

1. Gli Stati membri designano punti di contatto responsabili del ricevimento e della trasmissione delle informazioni necessarie per l'attuazione degli articoli 17, 19, 20 e 23 e cooperano tra di loro in modo efficace.
2. I punti di contatto degli Stati membri cooperano in modo efficace, in particolare, per quanto riguarda le modalità di convalida, con i portatori di interessi dei settori dell'istruzione, della formazione, dell'occupazione e della gioventù, nonché nel quadro di altre politiche pertinenti, necessarie per attuare l'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), e l'articolo 5, paragrafo 6.
3. Gli Stati membri assicurano un adeguato livello di cooperazione nello scambio di informazioni e di documentazione di cui al paragrafo 1. Gli Stati membri danno la preferenza allo scambio di informazioni per via elettronica.

Articolo 27

Abrogazione della direttiva 2009/50/CE

La direttiva 2009/50/CE è abrogata con effetto dal... [due anni + 1 giorno dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva].

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo le tavole di concordanza di cui all'allegato [II](#).

Articolo 28

Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro [due anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva]. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
3. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 2, lettere g) e i), per quanto riguarda il riconoscimento delle competenze professionali superiori come qualifiche professionali superiori entro [2 anni dopo il termine di recepimento generale].

Articolo 29

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 30

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente ai trattati.

Fatto a Strasburgo, il

*Per il Parlamento europeo
Il presidente*

*Per il Consiglio
Il presidente*